REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32 DEL 23 SETTEMBRE 2022 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 21 SETTEMBRE 2022

SO 32

Anno LIX S.O. n. 32

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 20 settembre 2022, n. 13260

Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell'ambito portuale di Porto Nogaro ai sensi della LR 31 maggio 2012 n. 12 - Approvazione.

pag. **2**

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 20 settembre 2022, n. 13264

Determinazione dei criteri di valutazione e comparazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni/servizi portuali e di concessioni di aree e banchine presso il porto di Porto Nogaro.

pag. **26**

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_SO32_1_DDC_INF TERR_13260_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 20 settembre 2022, n. 13260

Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell'ambito portuale di Porto Nogaro ai sensi della LR 31 maggio 2012 n. 12 - Approvazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI gli articoli 9, 11 e 15 del d. lgs. 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e l'articolo 1, comma 947 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base ai quali sono state trasferite alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (RAFVG) le funzioni amministrative sui porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale in quanto considerate di preminente interesse nazionale (ai sensi del DPCM 21 dicembre 1995 che individuava le aree di preminente interesse nazionale);

VISTO il DPCM di data 9 febbraio 2009, recante "Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli Venezia Giulia" (che sostituisce il DPCM 21 dicembre 1995 e che non ricomprende più Porto Nogaro), dalla cui entrata in vigore, avvenuta il 1 aprile 2009, la Regione ha acquisito, tra l'altro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2 e dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 111/2004, la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito del porto di Porto Nogaro;

VISTA la legge regionale del 31 maggio 2012, n. 12, emanata in attuazione del d.lgs. 111/2004 e del DPCM 9 febbraio 2009, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dello scalo regionale di Porto Nogaro;

CONSIDERATO l'articolo 2, comma 3 della L.R. 12/2012, che attribuisce all'Amministrazione regionale la competenza ad autorizzare l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali e a rilasciare le concessioni dei beni demaniali nell'ambito portuale;

RICHIAMATO l'articolo 11, commi 1 e 4, della L.R 12/2012, che affida ad un provvedimento del Direttore centrale Infrastrutture e territorio l'individuazione dei servizi portuali e, in merito al rilascio delle autorizzazioni delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali, la determinazione:

- dei requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare,
- dei criteri, delle modalità e dei termini per il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle autorizzazioni nonché i relativi controlli,
- dei parametri per definire i minimi e i massimi dei canoni e della cauzione,
- dei criteri per il rilascio di autorizzazioni delle operazioni portuali in autoproduzione;

RICHIAMATO altresì l'articolo 12, comma 8, della L.R. 12/2012, che prevede che lo stesso provvedimento del Direttore centrale indichi i parametri per determinare i limiti minimi e massimi del canone concessorio e della cauzione, tenendo in considerazione le politiche tariffarie nazionali e internazionali che influiscono sul traffico dell'Alto Adriatico;

VISTI e richiamati

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il Codice della navigazione (CdN), ed in particolare

gli artt. 36 e seguenti che regolamentano la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali,
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - parte marittima (RdN) che disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
VISTA la legge del 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), normativa statale di riferimento per la materia portuale - rientrante tra le materie di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione - le cui disposizioni si applicano anche per Porto Nogaro in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della L.R. 12/2012;
RICHIAMATI in particolare gli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994, che disciplinano rispettivamente il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali e delle concessioni delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale;
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 31 marzo 1995 n. 585, che disciplina il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali e determina il canone minimo;
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 6 febbraio 2001 n. 132, che determina i criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/1994;
VISTO il Decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro delle Finanze del 19 luglio 1989, adottato in applicazione dell'articolo 10 del DL 4 marzo 1989, n. 77 (convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160), che determina i criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, soggetti ad aggiornamento annuale sulla base dell'indice Istat comunicato dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibili;
RICHIAMATO in particolare l'articolo 10 del citato DM del 19 luglio 1989 che attribuisce agli enti portuali la competenza per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime comprese nei propri ambiti territoriali di competenza e l'articolo 9 che fissa la misura minima annua del canone demaniale;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 (in applicazione dal 24.03.2019) che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria nei porti;
VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 24 novembre 2017 n. 2809, dove l'autorità sottolinea l'esigenza che il criterio della più proficua utilizzazione del bene pubblico demaniale (art. 37 C.d. N.) sia specificato nella fattispecie concreta mediante l'individuazione di criteri «oggettivi, adeguati e puntuali», portati a conoscenza degli operatori prima della presentazione della documentazione tecnica progettuale;
VISTA la delibera ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) del 31 maggio 2018 n. 57, che individua prime misure di regolazione, riferibili alle Autorità di Sistema Portuale, su metodologie e criteri per assicurare l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali, argomentando dunque su concessioni di aree e banchine portuali e sui relativi canoni concessori;
VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 febbraio 2018 n. 3087, che fornisce un'elencazione esemplificativa di criteri per il rilascio delle concessioni demaniali marittime;
VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 aprile 2018 n. S10251, che interviene a seguito della modifica dell'articolo 6, comma 4, lettera c) della legge 84/1994, argomentando in merito all'evoluzione della fattispecie dei servizi di interesse generale, che vanno di volta in volta individuati dall'Autorità che gestisce il porto e che possono essere anche gestiti nell'ambito dei rapporti concessori;
DATO ATTO che, ai sensi del D.P.R. 28 maggio 2009 n. 107 (Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), le sole Autorità di Sistema portuale beneficiano del gettito derivante dalla riscossione delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali, che nel caso di Porto Nogaro sono quindi introitate dallo Stato;
PRESO ATTO che l'ordinanza del 14.08.2017 n. 32 dell'Autorità marittima di Porto Nogaro, fissa per le imbarcazioni il pescaggio massimo consentito a 6,20 m, la lunghezza massima a 120 m e la larghezza a 20 m e che, a seguito dell'incaglio di una nave durante la manovra d'ingresso occorso nel febbraio 2019, la medesima Autorità marittima con l'ordinanza del 26.02.2019 n. 3 ha ulteriormente ridotto il pescaggio massimo consentito, fissandolo a 5,50 m, in attesa della definizione degli interventi di dragaggio;
CONSIDERATA la deliberazione della Giunta regionale del 25 ottobre 2012 n. 1861, recante le prime linee di indirizzo per la gestione dei porti di interesse regionale, adottate a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 12/2012;
RICHIAMATO il conseguente decreto del Direttore centrale Infrastrutture e territorio del 19 novembre 2012 n. 5232, che regola attualmente l'esercizio di operazioni e servizi portuali e fissa i canoni concessori per banchine e aree portuali nell'ambito portuale di Porto Nogaro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1140 del 22 luglio 2021, con la quale sono state approvate le nuove Linee di indirizzo per la gestione di Porto Nogaro e per la redazione del Piano Operativo Triennale (POT), previsto dall'articolo 7 della L.R. 12/2012, anche partendo dall'analisi della situazione di fatto del complesso portuale e dalle esigenze di riqualificazione in termini economici e industriali dell'intera area;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 01/Pres. del 3 gennaio 2022, col quale è stato approvato il POT 2022-2024, su conforme deliberazione delle Giunta regionale n. 1983 del 23.12.2021;
CONSIDERATO che si tratta del primo POT che la Regione adotta per Porto Nogaro, dal momento del trasferimento statale delle funzioni amministrative sul porto. Con tale documento programmatorio si è inteso promuovere e stimolare obiettivi più sfidanti in termini di traffico e di investimenti per lo sviluppo dell'area portuale e del tessuto economico di riferimento e, in tal senso, si attenziona quale principale elemento di discontinuità rispetto al passato, l'attivazione per la prima volta una conduzione del Porto sul modello 'operatore terminalista' e non più con 'banchina pubblica'. Si è ritenuta questa una scelta mirata a delineare una gestione più efficiente e ordinata dei servizi portuali, a fornire più ampi spazi di operabilità dell'infrastruttura portuale e maggiori occasioni di investimento degli operatori portuali selezionati che, in forza di un presidio più pregnante del terminal e di una conseguente piena responsabilizzazione, si auspica potranno giovarsi di maggiori margini organizzativi e manageriali per accrescere le performance di Porto Nogaro;
PRESO ATTO della peculiarità dell'ambito portuale di Porto Nogaro, ampiamente descritta nel POT citato, che si compone della banchina, facente parte del demanio marittimo statale (gestito dalla Regione), e degli spazi di retro-banchina, rientranti nel patrimonio indisponibile del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (CoSEF), che per loro natura sono a diretto servizio della banchina e quindi strettamente funzionali all'attività portuale e, come tali, da considerarsi "infrastruttura essenziale" per Porto Nogaro (come definita dalla linea Guida ART 57/2018, punto 4.1);
CONSIDERATO che il POT riconosce la connessione reale e funzionale tra area di banchina (area demaniale regionale) e area retro-banchina (di proprietà del CoSEF), e in tal senso afferma che: "pur riscontrandosi, nel contesto di Porto Nogaro - per quel che concerne la zona operativa corrispondente alla banchina "Margreth" - una discontinuità giuridica rilevante [...] risulta verosimilmente giuridicamente praticabile, introducendo opportune strumentazioni e accordi intersoggettivi fra Regione FVG e CoSEF, considerare e trattare l'ambito spaziale rappresentato dall'unione della "fascia di banchina/aree di retro-banchina" come uno spazio integrato nell'ambito del quale risulta dunque possibile applicare un "apparato concessorio" unitario e coerente, in quanto a regole, tempistiche, soggetti, canoni, come se si trattasse di un'area "omogenea"";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2022 n. 598, che in linea con gli indirizzi del POT ha approvato lo schema di accordo, sottoscritto il 19.09.2022 tra la Regione ed il Consorzio di sviluppo economico del Friuli per la gestione integrata del comprensorio portuale di Porto Nogaro (banchina Margreth) e l'eventuale delega di compiti al medesimo Consorzio, che qui si richiama integralmente;
PRESO ATTO che l'articolo 2 del citato accordo prevede che CoSEF applichi anche negli spazi di sua proprietà, per quanto compatibili, le norme vigenti per la banchina demaniale, compreso il provvedimento del Direttore centrale Infrastrutture e territorio adottato ai sensi degli articoli 11 e 12 della LR 12/2012 (Provvedimento qui in corso di approvazione), per assicurare la gestione omogenea e integrata degli spazi di banchina e retro-banchina, assicurando così alle concessioni relative all'utilizzo di tali spazi l'applicazione uniforme delle medesime procedure, condizioni di utilizzo, canoni e tempistiche (art. 1);
DATO ATTO che il Servizio portualità e logistica integrata della Direzione centrale Infrastrutture e territorio ha condotto per la stesura della disciplina regolatoria in argomento un'approfondita istruttoria, conservata in atti, consultando la normativa comunitaria, nazionale, regionale nonché fonti giurisprudenziali e gli atti di regolazione adottati dalle Autorità di Sistema portuale a livello nazionale per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali, sia concernente la parte giuridica che la parte relativa ai canoni, in un'ottica di benchmarking e al fine di adattare le buone pratiche al peculiare contesto portuale di Porto Nogaro;
DATO ATTO che il medesimo Servizio ha condiviso i contenuti del Provvedimento regolatorio allegato con il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (Cosef), in quanto titolare di gran parte delle aree del Comprensorio portuale, e si è anche avvalso della collaborazione dell'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi (AIOM), nell'ambito della convenzione in essere, in particolare per la definizione delle parti più tecniche afferenti l'impianto procedurale e dei canoni concessori. Il Servizio si è inoltre consultato con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per un confronto più mirato con gli altri due porti situati sul territorio regionale: Trieste e Monfalcone;
DATO ATTO che nell'ambito della disciplina regolatoria in argomento, con particolare riferimento alla determinazione dei canoni per le concessioni superiori ai 4 anni di durata (che si è ritenuto di privilegiare rispetto a quelle di minor durata, per cui è previsto un canone superiore) e tenuto anche conto delle

tariffe applicate nei porti dell'Alto Adriatico, si è valutato di prendere come riferimento i canoni unitari ministeriali previsti dal citato DM del 1989, lievemente incrementati di una percentuale pari al 5%, seppure inferiori rispetto ai canoni determinati con la metodologia di calcolo attualmente vigente (Decreto 5232/2012). Si è ritenuto di prevedere inoltre:
a) dei meccanismi di possibile incremento dei medesimi canoni, rapportati alle opere infrastrutturali realizzate dall'Autorità concedente a miglioramento dello stato delle aree concesse e commisurati all'incremento dei traffici portuali,
b) dei meccanismi di possibile riduzione del canone per i concessionari che realizzeranno opere infrastrutturali, delle riduzioni correlate alla particolare situazione dei fondali che penalizza l'accesso nautico al porto in relazione all'attuale limitatezza del pescaggio delle navi e delle riduzioni per incrementi di efficienza energetica e dei servizi in generale;
RILEVATO che mediante i meccanismi di calcolo dei canoni sopra descritti si è data piena attuazione anche a quanto previsto dalla Delibera ART 57/2018 la quale prevede che, nel rispetto dei principi di equità e non discriminazione, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo del singolo porto, i canoni concessori si compongono di: a) una componente fissa, proporzionale all'estensione e alle caratteristiche delle aree interessate, che tiene anche conto dell'ubicazione, dello stato e del livello di infrastrutturazione delle aree stesse, nonché dei vincoli/vantaggi da questi oggettivamente derivanti e del grado di partecipazione alla realizzazione delle infrastrutture portuali; b) una componente variabile, determinata mediante meccanismi incentivanti volti a perseguire una migliore efficienza produttiva, energetica ed ambientale delle gestioni e il miglioramento dei livelli di servizio, in particolare trasportistico e di integrazione intermodale del porto, anche con previsione di aggiornamento annuale in base ai risultati conseguiti e alle performance di servizio offerte;
ATTESO che, con Decreto del Direttore del Servizio n. 4458 del 29.10.2021 ("Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali rilasciabili a Porto Nogaro per l'anno 2022, determinazioni sulle autorizzazioni vigenti e sulle nuove domande di autorizzazione"), è stato mantenuto per il 2022 il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili (nr. 2 per l'esercizio di operazioni portuali e nr. 3 per l'esercizio di servizi portuali), sono state prorogate fino al 31.12.2022 le autorizzazioni già vigenti a favore delle imprese attualmente operanti presso Porto Nogaro e che, in conseguenza, il CoSEF ha concesso le proprie aree in uso agli operatori portuali con lo stesso termine di scadenza;
CONSIDERATO che, con il medesimo decreto n. 4458/2021, l'Amministrazione regionale si è riservata la facoltà di modificare (nel corso del 2022) il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio di operazioni e servizi portuali, come in effetti avviene all'articolo 3 della Disciplina allegata in corso di approvazione, che stabilisce che, in conformità alle previsioni del POT e in ossequio alle esigenze di funzionalità ed efficienza economica del porto, il numero massimo di imprese portuali terminaliste autorizzabili è pari a due, con la possibilità di autorizzare un numero massimo di ulteriori due imprese non concessionarie;
CONSIDERATO che le attuali autorizzazioni rilasciate alle imprese portuali e finalizzate all'esercizio di operazioni e servizi portuali sono in scadenza (entro il termine massimo del 31.12.2022), come da citata Decreto del Direttore del Servizio Portualità nr. 4458 del 29.10.2021, così come hanno la medesima scadenza le concessioni per l'utilizzo delle aree di proprietà del CoSEF interne al porto e che quindi è necessario predisporre tutti gli atti propedeutici alla nuova assegnazione delle stesse;
DATO ATTO che nell'ambito della disciplina regolatoria in oggetto, con particolare riferimento alla determinazione dei canoni per le autorizzazioni all'esercizio di operazioni/servizi portuali, tenuto anche conto delle tariffe applicate nei porti dell'Alto Adriatico, si è ritenuto di suddividere il canone utilizzando un meccanismo analogo a quello vigente, con un lieve incremento percentuale per il calcolo della quota variabile. Il canone è quindi calcolato come segue:
a) una quota iniziale fissa corrispondente ai livelli minimi previsti dal DM 585/1995 (per le operazioni portuali) ovvero a quelli convenzionalmente applicati (per i servizi), aggiornato all'indice ISTAT comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili riferito alle concessioni demaniali marittime,
b) una quota variabile, a titolo di canone definitivo, nella misura del 0,15 per cento del fatturato annuo di ogni singola impresa.
Sul canone annuo relativo all'esercizio di operazioni portuali, si è ritenuto di poter riconoscere una riduzione, a titolo di premialità, qualora l'impresa autorizzata si doti di nuove certificazioni di qualità o in materia ambientale, fino ad un massimo del 10%;
DATO ATTO che il documento contenente la «Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell'ambito portuale di Porto Nogaro», è stato presentato il giorno 5 agosto 2022 al Comitato consultivo di Porto Nogaro, ai sensi degli articoli 8 e 11 della L.R. 12/2012, che ne ha reso parere favorevole all'unanimità;
VALUTATE, di concerto con il CoSEF, le osservazioni presentate in quella sede dai soggetti partecipanti, con le quali è stato sostanzialmente proposto di:

1) inserire un richiamo all'istituto dell'avvalimento (di cui al d.lgs. 50/2016),
2) sostituire la formulazione impiegata nel provvedimento per individuare il contratto collettivo dei Porti quale unico applicabile ai lavoratori delle imprese impiegate nelle attività portuali,
3) comprendere il rizzaggio/derizzaggio fra i servizi portuali,
4) di aumentare la percentuale della riduzione del canone concessorio legata alle condizioni batimetriche;

RITENUTO opportuno accogliere le osservazioni del Comitato riguardanti i punti 1) e 2) e solo parzialmente quelle afferenti i punti 3) e 4);

RITENUTO di approvare il documento contenente la «Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell'ambito portuale di Porto Nogaro» così come modificato a seguito dell'accoglimento di parte delle osservazioni emerse in sede di Comitato, allegato quale parte integrante al presente decreto

VISTI e applicati:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt. 17,19 e 21;
- l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 - come sostituito con deliberazione n. 1133 del 24 luglio 2020 e modificato, da ultimo, con deliberazione 6 giugno 2022, n. 797 - relativo all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 865 del 12 giugno 2020 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio al dott. Marco Padrini a far data dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

1) È approvata la «Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell'ambito portuale di Porto Nogaro», contenuta nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2) Si dispone la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati come segue:
a) sul sito Internet istituzionale della Regione - sezione "Porti regionali";
b) sul sito internet del Consorzio di sviluppo economico del Friuli;
c) all'Albo digitale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, per almeno 40 giorni;
d) nel BUR, Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
e) all'Albo pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro, per almeno 40 giorni;
f) sul sito Internet istituzionale della Regione - sezione "Bandi e Avvisi", per almeno 40 giorni;
g) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3) Il presente atto viene trasmesso anche via pec alle Imprese titolari di autorizzazione allo svolgimento di operazioni/servizi portuali operanti presso il porto di Porto Nogaro, alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane, al Provveditorato per le OOPP, all'Agenzia del Demanio e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli.

Trieste, 20 settembre 2022

PADRINI

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI E DI CONCESSIONI NELL'AMBITO PORTUALE DI PORTO NOGARO

INDICE

INDICE 1

CAPO I – Disposizioni preliminari 2

Art. 1 Definizioni 2

Art. 2 Finalità e ambito di applicazione 3

CAPO II – Disciplina dell'esercizio di operazioni e servizi portuali 3

Art. 3 Autorizzazioni e numero massimo di imprese autorizzate 3

Art. 4 Individuazione dei servizi portuali 4

Art. 5 Requisiti per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali e documentazione richiesta 4

Art. 6 Durata dell'autorizzazione 4

Art. 7 Canoni autorizzatori e garanzie 4

Art. 8 Sospensione o decadenza dell'autorizzazione 5

Art. 9 Registro delle operazioni e dei servizi portuali 5

Art. 10 Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente 5

Art. 11 Formazione obbligatoria 6

Art. 12 Concorrenza 6

Art. 13 Tariffe 6

Art. 14 Esercizio in autoproduzione di operazioni portuali 6

CAPO III – Disciplina del rapporto di concessione 7

Art. 15 Rilascio della concessione 7

Art. 16 Ambito e durata della concessione 7

Art. 17 Canoni concessori e garanzie 8

Art. 18 Investimenti del concessionario 9

Art 19 Obblighi catastali, oneri e spese 9

Art. 20 Monitoraggio dei programmi operativi delle imprese concessionarie 9

Art. 21 Uso delle aree in concessione da parte di imprese non concessionarie 10

Art. 22 Domanda di autorizzazione a imprese portuali non concessionarie per l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo 10

Art. 23 Sospensione o revoca 10

Art. 24 Decadenza 10

CAPO IV – Disciplina dei servizi di interesse generale 11

Art. 25 Affidamento dei servizi di interesse generale 11

CAPO V – Disciplina della procedura unitaria per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione 11

Art. 26 Principi generali 11

Art. 27 Avvio delle procedure ... 11
Art. 28 Domanda di autorizzazione/concessione ... 12
Art. 29 Valutazione e comparazione delle domande ... 14
Art. 30 Conclusione del procedimento ... 14
CAPO VI – Norme comuni e di coordinamento ... 15
Art. 31 Norma di coordinamento ... 15
Art. 32 Garanzie e assicurazione ... 15
Art. 33 Vigilanza e obblighi informativi ... 15
Art. 34 Norma finale di rinvio ... 16
Art. 35 Pubblicità ... 16
Allegato 1 – TABELLA CANONI delle concessioni con durata superiore a 4 anni ... 17
Allegato 2 – ELENCO delle AREE presso il COMPRENSORIO di PORTO NOGARO
Allegato 3 – PLANIMETRIA del COMPRENSORIO di PORTO NOGARO

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Provvedimento si deve intendere:

Legge: legge regionale 31 maggio 2012 n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale);

Provvedimento: il presente Provvedimento;

Regione**:** Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

CoSEF: Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, proprietario delle aree portuali di retro-banchina (patrimonio indisponibile), con cui la Regione ha sottoscritto un Accordo per la gestione integrata del comprensorio portuale di Porto Nogaro;

Ambito portuale (o Ambito del porto): lo spazio individuato dal vigente Piano regolatore portuale e sue successive varianti;

Piano operativo triennale (POT): documento programmatorio triennale di Porto Nogaro adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della Legge e successive revisioni;

Operazioni portuali: lo sbarco, l'imbarco, il trasbordo da nave a nave, il carico e lo scarico delle merci (a/da deposito, magazzino o piazzale scoperto e/o coperto), anche su/da veicoli stradali o ferroviari, o le movimentazioni di ogni genere di merci in colli, alla rinfusa, impiantistica, macchinari e unità di carico intermodale, rese dalle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 11 della Legge e svolte nell'Ambito Portuale di Porto Nogaro. Nelle operazioni portuali sono compresi il rizzaggio-derizzaggio delle merci e/o dei contenitori a bordo della nave;

Servizi portuali: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali come meglio precisato all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 132 del 2001, dall'art. 11 della Legge ed individuati nell'articolo 4 del presente provvedimento;

Attività portuali: operazioni portuali, servizi portuali, servizi di interesse generale;

Autorità concedente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Portualità e logistica integrata della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio o altro Soggetto da questa delegato e CoSEF, per le rispettive competenze;

Impresa autorizzata: l'impresa che, nell'ambito portuale, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 11 della Legge, allo svolgimento su aree e banchine di operazioni portuali e/o servizi portuali, che sono resi su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali;

Impresa portuale "terminalista": l'impresa autorizzata, ai sensi dell'art. 11 della Legge, titolare di una concessione (concessionaria) comprensiva delle aree di banchina, che espleta, organizza e gestisce direttamente l'insieme

delle operazioni e dei servizi portuali afferenti al "ciclo delle operazioni portuali", come definito in seguito;
Ciclo delle operazioni portuali (o ciclo operativo): l'insieme delle operazioni rese dalle imprese autorizzate, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, nell'ambito portuale di Porto Nogaro;
Programma operativo: documento da presentarsi a cura del richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 e la concessione ai sensi dell'articolo 12 della Legge, composto fondamentalmente dal piano di attività, dal programma degli investimenti e dal piano economico finanziario (PEF), oltre che dall'ulteriore documentazione descritta nel Capo V, articolo 28 del presente Provvedimento;
Autorizzazione: l'autorizzazione, rilasciata dalla Regione alle imprese richiedenti, per l'esercizio delle operazioni portuali oppure dei servizi portuali;
Canone di autorizzazione: la somma, determinata dalla Regione, che le imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni e servizi portuali sono tenute a corrispondere annualmente per il periodo dell'autorizzazione;
Concessione: la concessione unitaria di superfici e di beni ricompresi nel comprensorio portuale integrato e prevista dall'art. 12 della Legge, rivolta alla loro gestione da parte di operatori economici, anche nei modi e nelle forme di cui all'art. 18 della Legge 84/1994;
Canone di concessione: il canone annuale, determinato in ragione delle superfici e dei beni assentiti in concessione, sulla base delle vigenti disposizioni normative e di quanto previsto dal presente Provvedimento;
Tariffe: il prezzo delle prestazioni delle operazioni e dei servizi portuali praticato dalle imprese autorizzate nei confronti dell'utente.

Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Provvedimento dà attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della Legge, con riferimento all'esercizio delle operazioni e servizi portuali da autorizzare, nonché all'uso dei beni del demanio marittimo nell'ambito portuale di Porto Nogaro.
2. Il presente Provvedimento è applicabile, per quanto compatibile e sulla base di apposito accordo fra la Regione e il CoSEF, all'utilizzo dei beni patrimoniali indisponibili di proprietà del CoSEF, da considerarsi infrastruttura essenziale funzionale allo svolgimento delle attività portuali e marittime e facente parte integrante del comprensorio portuale.
3. Il Provvedimento si applica nell'Ambito portuale di Porto di Nogaro.

CAPO II – Disciplina dell'esercizio di operazioni e servizi portuali

Art. 3 Autorizzazioni e numero massimo di imprese autorizzate

1. La Regione rilascia, anche nel caso di autoproduzione, l'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali e di servizi portuali, da indicarsi puntualmente nel medesimo atto autorizzativo.
2. In conformità alle previsioni del vigente Piano operativo triennale, in relazione alle esigenze di funzionalità e di efficienza economica del porto e del traffico, viene fissato pari a due il numero massimo di imprese portuali terminaliste autorizzabili per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali nell'ambito portuale di Porto Nogaro. Tenuto conto che ciascuna impresa portuale terminalista può avvalersi di un'impresa autorizzata per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali ai sensi dell'articolo 22, l'autorità concedente potrà autorizzare un numero massimo di ulteriori due imprese non concessionarie.
3. Il numero di autorizzazioni rilasciabili stabilito al comma 2 potrà essere ampliato, con decreto del Direttore regionale competente, quando l'ingresso di nuovi operatori sia finalizzato a garantire: a) la maggiore produttività del porto, b) l'attrazione di nuove tipologie merceologiche per la cui movimentazione le imprese autorizzate già esistenti non detengono idonee attrezzature o manodopera specializzata. Il decreto sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 35.
4. L'autorizzazione viene rilasciata, nei limiti di cui al comma 2, alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5.

Art. 4 Individuazione dei servizi portuali

1. I servizi portuali devono contribuire a migliorare, in termini di produttività, celerità e snellezza, l'espletamento del ciclo delle operazioni portuali, ovvero devono risultare necessari per eliminare i residui e le conseguenze indesiderate di suddette attività.

2. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere quali servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica dell'operatore portuale, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari precipuamente dedicati alla fornitura del servizio.

3. Nell'ambito portuale di Porto Nogaro, i servizi portuali individuati ai sensi dell'art. 11 della Legge, sono i seguenti:

- rizzaggio-derizzaggio delle merci e/o contenitori sui vettori terrestri o ferroviari nel terminale marittimo;
- riempimento-svuotamento dei containers;
- fardaggio (apposizione di materiali atti alla protezione o messa in sicurezza della merce);
- cernita delle marche (di polizza);
- pesatura e misurazione delle merci;
- conteggio e marcatura dei colli;
- ricondizionamento imballaggi;
- tutte quelle altre attività imprenditoriali aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo che saranno individuate in seguito in base alle esigenze ed alla natura commerciale che il porto assumerà, tenendo conto delle imprese autorizzate e operanti e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione del lavoro portuale e che verranno individuati, con appositi provvedimenti, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 8 della Legge.

Art. 5 Requisiti per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali e documentazione richiesta

1. Le imprese che intendono ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione devono fare specifica istanza e risultare in possesso dei requisiti indicati nel D.M. 585 del 31.03.1995 (Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali) e nel D.M. 132 del 06.02.2001 (Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994).

Art. 6 Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione rilasciata all'impresa portuale terminalista è pari alla durata della concessione rilasciata alla medesima impresa ai sensi dell'art. 12 della Legge e dell'articolo 15 del presente Provvedimento.

2. La durata dell'autorizzazione rilasciata alle imprese non concessionarie di cui all'articolo 22 sarà determinata con decreto della Regione, previa valutazione degli elementi indicati nella domanda, per un periodo massimo di tre anni eventualmente rinnovabili.

Art. 7 Canoni autorizzatori e garanzie

1. Per l'esercizio dell'attività di impresa portuale autorizzata è stabilito un canone annuale determinato come segue e da corrispondere in due momenti:

a) una quota iniziale fissa, a titolo di canone provvisorio, pari a euro 4.007,17 per le operazioni portuali e pari ad euro 700,29 per i servizi portuali. Tali soglie sono aggiornate annualmente in base all'indice ISTAT comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili riferito alle concessioni demaniali marittime. Il canone provvisorio dovrà essere versato entro 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile;

b) una quota variabile, a titolo di canone definitivo, nella misura dello 0,15 per cento del fatturato annuo di ogni singola impresa. Dal canone definitivo calcolato sulla base del fatturato sarà scomputata la quota del canone provvisorio. In ogni caso il canone definitivo non potrà essere inferiore al canone provvisorio.

2. Per fatturato si intende l'importo derivante dall'attività d'impresa autorizzata svolta nell'ambito del porto di Porto Nogaro nel corso dell'anno precedente, risultante dal bilancio approvato, per l'esecuzione rispettivamente delle operazioni e dei servizi portuali. La dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativamente al fatturato deve essere effettuata entro il 31 luglio di ciascun anno, dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore. I dati indicati potranno essere oggetto di verifica da parte dell'autorità concedente e, in tal caso, sarà richiesta la documentazione contabile corrispondente. Il canone definitivo eventualmente

dovuto sarà versato entro 60 giorni dalla richiesta della Regione.
3. Sul canone annuo relativo all'esercizio di operazioni portuali, determinato a norma delle precedenti disposizioni, potrà essere riconosciuta una riduzione percentuale in sede di conguaglio, a titolo di premialità, qualora l'impresa autorizzata si doti di nuove certificazioni di qualità o in materia ambientale, riferite all'attività di impresa autorizzata presso Porto Nogaro. La riduzione del canone potrà essere al massimo pari al 10%, fermo restando la misura del canone minimo, e sarà valida per le successive 3 annualità.
4. A tutela del corretto adempimento delle obbligazioni assunte in sede autorizzativa l'impresa portuale è tenuta a prestare, a favore dell'autorità concedente, un'apposita garanzia di ammontare corrispondente al canone di cui al comma 1, moltiplicato per la durata dell'autorizzazione, nelle forme di cui all'articolo 32.

Art. 8 Sospensione o decadenza dell'autorizzazione
1. Il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza degli obblighi di legge, degli obblighi derivanti dal presente Provvedimento e delle condizioni previste dall'autorizzazione.
2. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 585/1995 per le operazioni portuali e dall'art. 3 del D.M. 132/2001 per i servizi portuali, l'inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, con la sospensione o la decadenza dell'autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.
3. In particolare si applica la sanzione della sospensione nei seguenti casi:
a) omesso pagamento del canone nei termini assegnati dalle comunicazioni ricevute;
b) abusiva sostituzione di altri nell'esercizio delle attività autorizzate;
c) illecita interposizione nella fornitura di lavoro temporaneo;
d) mancato rispetto del CCNL;
e) omesso pagamento di quanto dovuto ai dipendenti e a eventuali appaltatori e/o subappaltatori;
f) l'impresa utilizzi mezzi d'opera non dichiarati all'autorità concedente o di cui non abbia la legittima disponibilità;
g) sia accertata l'applicazione di tariffe superiori a quelle massime comunicate all'autorità concedente o inferiori a quelle minime, salvo che il fatto sia di lieve entità;
h) inadempimento dell'obbligo di trasmettere nei termini prescritti la documentazione e le comunicazioni nelle ipotesi previste dal presente Provvedimento;
i) inadempimento agli obblighi derivanti dall'autorizzazione imposti da norme di legge o del presente Provvedimento.
4. In particolare si applica la sanzione della decadenza nei seguenti casi:
a) reiterazione di comportamenti già sanzionati con la sospensione;
b) perdita accertata dall'autorità concedente, anche di un solo tra i requisiti previsti dall'articolo 5;
c) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale;
d) reiterate violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
e) l'impresa non abbia reiteratamente adempiuto a richieste dell'autorità concedente volte ad ottenere l'ottemperanza alle disposizioni del presente Provvedimento o dell'autorizzazione;
f) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registi di cui all'articolo 9 o comunque non autorizzato;
g) accertata impossibilità di attuazione del programma operativo per sopraggiunte carenze organizzative e/o di dotazione di mezzi d'opera, per insufficienze economiche e finanziarie non rimediabili, per inefficienza dei servizi resi e nei casi di cui all'articolo 20, comma 3.
5. L'avvio del procedimento di sospensione o di decadenza deve essere comunicato dall'autorità concedente all'interessato, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla legge regionale n. 7/2000, assegnando all'interessato un termine congruo per far pervenire le proprie documentate deduzioni in merito.
6. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'autorità concedente adotta il provvedimento motivato di revoca.

Art. 9 Registro delle operazioni e dei servizi portuali
1. È istituito il registro dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali presso Porto Nogaro, con indicazione delle informazioni previste dall'art. 2 del D.M. 585/1995.
2. La cessazione degli effetti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 8 comporta la cancellazione dal registro.

Art. 10 Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente
1. L'impresa autorizzata è tenuta all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente,

di sicurezza, di igiene, di sanità marittima, doganale e di polizia in genere.
2. A tale fine, l'impresa autorizzata è tenuta:
a) a svolgere la propria attività con assunzione piena di responsabilità, promuovendo ogni forma di coordinamento dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente nel proprio ciclo produttivo o sottoponendosi al medesimo coordinamento predisposto da altri;
b) ad inviare all'autorità concedente il proprio documento di sicurezza di cui all'art. 4 del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 e ogni suo aggiornamento che si rendesse necessario;
c) a comunicare all'autorità concedente il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comunicando immediatamente qualsiasi variazione di detto nominativo;
d) ad inviare all'autorità concedente le comunicazioni previste in materia di infortuni sul lavoro, sia riferiti agli accadimenti accidentali che alle rilevazioni periodiche.

Art. 11 Formazione obbligatoria
1. In occasione dell'assunzione ogni lavoratore delle imprese portuali e del soggetto di cui all'articolo 17 della legge 84/1994 riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, un'adeguata formazione alla sicurezza e igiene del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
2. L'impresa rilascia a ciascun lavoratore apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata, trasmettendone copia all'autorità concedente.
3. Ogni impresa e il soggetto di cui all'articolo 17 della legge 84/1994 predispongono annualmente piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali sia ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione dei lavoratori. Tali programmi sono comunicati preventivamente all'autorità concedente.
Unitamente al piano annuale gli stessi soggetti trasmettono all'autorità concedente un resoconto circa l'effettivo svolgimento della formazione professionale nell'anno precedente.

Art. 12 Concorrenza
1. L'impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni o servizi portuali è tenuta al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato delle operazioni e dei servizi portuali o nei mercati contigui. L'autorità concedente verificherà l'applicazione dei CCNL dei lavoratori dei porti riguardanti i dipendenti/soci delle imprese autorizzate, al fine di evitare forme di concorrenza sleale, specialmente sotto il profilo del costo del lavoro.
2. Quanto previsto dal primo comma, trova applicazione anche all'impresa che, autorizzata a svolgere operazioni o servizi portuali, si veda affidato a norma dell'art 2, c. 3, lett. e) della Legge lo svolgimento di un servizio di interesse generale.
3. Ai soci lavoratori di cooperative deve essere garantito un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non inferiore a quello fissato dal CCNL di riferimento, come stabilito della vigente disciplina normativa. A tal fine le imprese di cui al comma 1, aventi la forma giuridica di società cooperative, dovranno depositare presso l'autorità concedente un estratto dello statuto ovvero un'idonea autocertificazione relativa all'individuazione del CCNL di riferimento.

Art. 13 Tariffe
1. Le tariffe relative alle operazioni ed ai servizi portuali da applicarsi agli utenti, devono essere suddivise per tipologie di servizi offerti in funzione di ciascuna attività autorizzata e devono essere preventivamente comunicate all'autorità concedente, che le pubblicherà sul sito Internet della Regione 'Sezione porti regionali' e sul sito del CoSEF.
2. Le tariffe delle operazioni e dei servizi portuali devono consentire alle imprese autorizzate di garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, non inferiore a quello fissato dal CCNL dei lavoratori dei porti, e devono assicurare la sostenibilità finanziaria dell'attività descritta nel Piano operativo.
3. I soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali assicurano nell'esercizio delle proprie attività la più ampia trasparenza in ordine all'applicazione delle tariffe agli utenti.

Art. 14 Esercizio in autoproduzione di operazioni portuali
1. L'autoproduzione delle operazioni ai sensi dell'art. 16, c. 4 bis e 4 ter della legge 84/1994 e dell'art. 8 del D.M.

585/95, potrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità concedente, esclusivamente quando non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali mediante le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 5 e 6, né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della legge 84/1994.
2. A tale fine, i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza che descriva le operazioni portuali per le quali viene richiesta l'autorizzazione, utilizzando a pena di inammissibilità della stessa la modulistica predisposta e pubblicata dalla Regione, almeno 7 giorni prima del previsto arrivo della nave, anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome in virtù di apposito mandato. Dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) documento comprovante le caratteristiche specifiche della nave;
b) documento attestante la dotazione dei mezzi di sollevamento e la loro idoneità (*cargo gear certificate*);
c) dichiarazione di responsabilità da parte del comandante (datore di lavoro) per l'esecuzione delle operazioni;
d) tabella di armamento, con indicazione dei lavoratori in possesso delle specifiche professionalità ed abilitazioni per espletare le operazioni portuali in condizioni di massima sicurezza;
e) copertura assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali;
f) dichiarazione dell'Impresa autorizzata in merito alla rinuncia motivata all'esecuzione delle attività comprese nel proprio programma operativo;
g) prima dell'inizio delle operazioni, il verbale di coordinamento di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008;
h) dichiarazione che durante le operazioni di autoproduzione saranno mantenute a bordo le misure di safety e security disposte dalla normativa vigente e che saranno osservati i turni di lavoro e di riposo previsti per gli equipaggi ai fini della sicurezza della navigazione.

3. Il soggetto richiedente dovrà inoltre tempestivamente comunicare ogni variazione (comando nave, tabella di armamento, ecc.) intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni portuali in autoproduzione è comunque subordinato al versamento da parte del soggetto richiedente di un canone fisso di € 543,10 a toccata/nave e alla prestazione di idonea garanzia commisurata alla tipologia delle merci da trattare ed alle infrastrutture portuali utilizzate, nelle forme dell'articolo 32, per un importo non inferiore al canone applicato.
5. Il rilascio dell'autorizzazione potrà anche riguardare un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave, sempre previa verifica del requisito di cui al comma 1. In caso di programma per più arrivi e partenze, il canone e la garanzia potranno essere commisurati al complessivo programma.

CAPO III – Disciplina del rapporto di concessione

Art. 15 Rilascio della concessione
1. La concessione delle aree demaniali marittime e delle banchine è rilasciata ai sensi dell'art. 12 della Legge, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, c.2, lett. e) della Legge, nonché nell'osservanza del Piano operativo triennale vigente al momento del suo rilascio e del presente Provvedimento.
2. La concessione delle aree del patrimonio indisponibile di CoSEF è rilasciata in base all'accordo previsto all'articolo 2, comma 2.

Art. 16 Ambito e durata della concessione
1. Le banchine e le aree portuali di Porto Nogaro oggetto di concessione, ivi incluse le infrastrutture essenziali per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, sono individuate nell'elenco delle aree presso il comprensorio di Porto Nogaro (Allegato 2) e nella planimetria (Allegato 3), che costituiscono parti integranti del presente Provvedimento.
2. L'ambito della concessione include anche il sedime dei fasci di binari del raccordo ferroviario interno, dovendosi obbligare il concessionario a renderli disponibili con le modalità, i tempi e le condizioni indicati dall'autorità concedente. L'autorità concedente può prevedere nell'atto di concessione limitazioni specifiche al transito e alla sosta sui fasci di binari del raccordo interno, che il concessionario sarà tenuto a rispettare, pena l'obbligo a corrispondere all'autorità concedente un indennizzo per l'uso improprio della infrastruttura ferroviaria, volto alla

copertura dei maggiori oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria derivati dall'inosservanza delle prescritte limitazioni

3. Nell'ipotesi in cui vi fossero più concessionari del comprensorio portuale, le infrastrutture suscettibili di uso comune e indifferenziato da parte dei terminalisti, dei soggetti esercenti servizi di interesse generale e dei soggetti autorizzati all'esercizio di operazioni e servizi portuali, saranno oggetto di condivisione secondo le previsioni contenute rispettivamente negli atti concessori e negli atti autorizzatori.

4. La durata della concessione richiesta dal concessionario, sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, viene determinata dall'autorità concedente anche con riferimento al programma operativo, che dovrà indicare l'eventuale di riduzione del canone concessorio richiesto a fronte degli investimenti promossi. La durata concessa tiene conto del tempo ragionevolmente necessario al recupero dell'investimento da parte del concessionario, insieme ad una remunerazione del capitale investito, come dimostrato dal PEF.

5. In ogni caso la durata non potrà essere inferiore a tre anni a far data dal rilascio del titolo autorizzatorio/concessorio e non potrà essere superiore ad anni quattro nel caso che l'istanza preveda interventi di sola manutenzione ordinaria delle aree in concessione.

Art. 17 Canoni concessori e garanzie

1. Ferme restando specifiche disposizioni di legge prevedenti canoni di concessione differenziati per particolari settori, quali la cantieristica, i canoni relativi alle aree e banchine del comprensorio di Porto Nogaro sono indicati nell'Allegato 1 (Tabella canoni delle concessioni di durata superiore ai 4 anni) del presente Provvedimento. I valori ivi indicati sono aggiornati in base all'indice ISTAT annualmente comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili relativamente alle concessioni demaniali.

2. Per le concessioni di durata pari o inferiore a 4 anni, i canoni unitari di cui al comma 1 saranno incrementati del 35% e saranno aggiornati all'Istat di cui al medesimo comma 1.

3. Potrà essere applicato un aumento del canone annuo di cui al comma 1 fino ad un massimo del 25%, anche nel corso del rapporto concessorio, in conseguenza di interventi infrastrutturali a potenziamento di Porto Nogaro realizzati con risorse finanziarie dell'autorità concedente o comunque con fondi pubblici.

4. Il canone annuo di cui al comma 1 verrà incrementato annualmente di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di incremento dei traffici realizzata, rispetto alle previsioni del programma operativo presentato in sede di istanza di autorizzazione/concessione.

5. Rispetto al canone di cui al comma 1 è riconosciuta una riduzione fino al limite massimo del 3% nelle ipotesi in cui il concessionario dimostri di aver perseguito una migliore efficienza produttiva, energetica ed ambientale delle gestioni e il miglioramento dei livelli di servizio, in particolare sul piano del trasporto ferroviario, rispetto alle previsioni del programma operativo. La riduzione resterà applicata fino al perdurare degli effetti delle migliorie.

6. Il concessionario potrà richiedere all'autorità concedente la riduzione del canone di cui al comma 1 qualora il fatturato si sia ridotto a seguito delle condizioni di accessibilità marittimo-fluviale legate ad aspetti batimetrici dei fondali che comportino l'abbassamento per oltre un anno continuativo del pescaggio ammesso sul canale di accesso.

La riduzione al canone di cui al comma 1 sarà quantificata in funzione del pescaggio ammesso (P) secondo le modalità articolate nella seguente tabella:

Pescaggio (P)	Riduzione (%)
$P < 5{,}50$ m	45%
$5{,}50\text{ m} \leq P < 6{,}20$ m	20%
$P \geq 6{,}20$ m	0

A tal fine dovrà essere data prova da parte del concessionario del relativo decremento di fatturato con la presentazione di un rendiconto dettagliato da cui emergano la riduzione del fatturato e le circostanze che l'hanno determinata.

7. In sede di prima applicazione del presente Provvedimento, in via transitoria e fino al termine della manutenzione dei fondali per il ripristino delle condizioni di navigabilità con pescaggio ammesso di almeno mt. 6,20 sul canale di accesso, ai canoni di cui al comma 1 sarà applicata una riduzione del 20%.

8. Le riduzioni di cui all'articolo 12, comma 8, secondo periodo della Legge, non possono complessivamente superare il 50% del costo degli investimenti effettivamente sostenuti dal concessionario e potranno essere ripartite per la durata residua dell'ammortamento del bene, ovvero per un periodo inferiore. Tale riduzione è riconosciuta a seguito dell'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'autorità concedente, ferme

restando le previsioni di cui all'articolo 18.
9. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 e le riduzioni di cui ai commi 5, 6 e 8, verranno applicate in sede di aggiornamento annuale del canone concessorio. Le riduzioni di cui ai commi 6 e 7 non sono cumulabili. In ogni caso il canone annuo, comprensivo di tutte le riduzioni applicate, non potrà essere inferire al 50% del canone calcolato ai sensi del comma 1.
10. Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento della navigazione il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione
11. Prima del rilascio della concessione l'impresa è tenuta a prestare una garanzia nelle forme dell'articolo 32, a favore dell'autorità concedente e dell'Agenzia del Demanio in caso di aree di proprietà demaniale, pari all'importo indicato dall'autorità concedente, a tutela del pagamento del canone, della remissione in pristino stato delle aree concesse nonché dell'adempimento degli obblighi previsti nella concessione.

Art. 18 Investimenti del concessionario
1. Restano comunque a carico del concessionario gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni. Per tali interventi non sono quindi riconosciute riduzioni di canone.
2. Non è riconosciuta la riduzione del canone nel caso di interventi concernenti l'acquisizione di impianti, attrezzature e mezzi meccanici di proprietà del concessionario, nonché nel caso in cui la richiesta di riduzione del canone sia pervenuta successivamente all'assentimento della concessione e si riferisca ad investimenti infrastrutturali che sono stati oggetto di valutazione al fine della definizione della durata della concessione o del canone concessorio.
3. Nel costo di cui all'17, comma 8, non sono comprese le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo e quelle per autorizzazioni e permessi. Ai fini della riduzione del canone si dovrà inoltre detrarre dai costi di investimento riconosciuti l'ammontare di eventuali contributi/finanziamenti in conto capitale, concessi da fondi europei, statali, regionali e da altre erogazioni pubbliche comunque elargite per i lavori da eseguire.
L'eventuale riduzione del canone concessorio viene determinata secondo le seguenti modalità:

a) il concessionario deve provvedere alla presentazione di un progetto definitivo redatto da un tecnico professionista abilitato, completo di computo metrico estimativo dei lavori, relazione tecnica sull'intervento e grafici esplicativi, nonché perizia di stima del manufatto pertinenziale al momento dell'intervento;
b) l'autorità concedente effettua una preliminare valutazione degli investimenti proposti e della congruità dei medesimi, dell'ammissibilità della spesa nonché della compatibilità di tali investimenti con il Piano Regolatore del Porto e con il Piano operativo triennale e manifesta l'interesse dell'autorità concedente ad accettare in linea di massima la proposta di investimento, o parte di esso, in relazione alla sua natura;
c) dopo il conseguimento delle autorizzazioni previste, l'autorità concedente autorizza il concessionario ad eseguire i lavori previsti dal progetto approvato, al termine dei quali il medesimo concessionario deve produrre la documentazione tecnica e contabile attestante il costo sostenuto per l'esecuzione delle opere e trasmette l'elaborato *as-built*;
d) l'autorità concedente, in esito all'istruttoria, attesta la congruità degli interventi e determina la riduzione definitiva del canone e la durata del beneficio.

Art 19 Obblighi catastali, oneri e spese
1. Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento e/o aggiornamento catastale dei beni assentiti in concessione e/o realizzati, secondo le norme vigenti.
2. Gli oneri e le spese afferenti alla autorizzazione/concessione, comprese le eventuali spese istruttorie e di pubblicazione (anche ai sensi dell'articolo 27, comma 3), sono a carico dell'impresa autorizzata e/o concessionaria.

Art. 20 Monitoraggio dei programmi operativi delle imprese concessionarie
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 6, della Legge, l'autorità concedente, provvederà alla verifica annuale dei programmi operativi presentati ai sensi dell'art. 12, c. 3 della Legge e richiamati dall' articolo 28, comma 4, lettera d), per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di traffico, investimento e occupazionali dichiarati in sede di affidamento e la loro coerenza con quanto previsto dalla concessione.
2. A tale fine, il concessionario, entro il 31 luglio di ogni anno, unitamente ai dati per la verifica annuale del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione di cui all'art. 11 della Legge, presenterà la documentazione necessaria per la verifica di cui al presente articolo, contenente in particolare le seguenti informazioni:

a) andamento dei traffici;
b) dati di bilancio;
c) elenco degli investimenti infrastrutturali e organizzativi realizzati;
d) andamento occupazionale.

3. L'accertato significativo scostamento negativo rispetto agli obiettivi previsti nel programma operativo, in una misura pari ad almeno il 30% riferito ai singoli obiettivi di traffico, di dotazione organica, di investimenti infrastrutturali e per impianti strumentali, può giustificare l'avvio del procedimento decadenza, totale o parziale, dell'autorizzazione e della concessione, salvo che non dipenda da cause di forza maggiore o da eventi non imputabili al concessionario.

4. Il procedimento di decadenza è regolato dai commi 5 e 6 dell'articolo 8.

Art. 21 Uso delle aree in concessione da parte di imprese non concessionarie

1. In ragione delle limitate dimensioni dell'area di Porto Nogaro, l'impresa concessionaria è tenuta a consentire l'utilizzo delle aree in concessione da parte delle imprese di navigazione o dei vettori autorizzati ad eseguire le operazioni e i servizi portuali in autoproduzione, individuando d'intesa con l'autorità concedente le aree e gli spazi operativi a tal fine riservati, che potranno essere utilizzati da altre imprese non concessionarie nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 e di quanto previsto nel Piano operativo triennale. Gli spazi e le modalità del loro utilizzo saranno indicati nell'atto concessorio.

Art. 22 Domanda di autorizzazione a imprese portuali non concessionarie per l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 18, c. 7 della legge 84/1994, può inoltrare all'autorità concedente la domanda di affidamento ad altre imprese portuali lo svolgimento di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

2. La domanda in oggetto è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consenta al concessionario di esternalizzare ad imprese terze, autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, alcune fasi del ciclo operativo, senza che ciò incida sul rapporto concessorio. L'attività oggetto di affidamento deve essere dunque compresa in quella oggetto della concessione e la domanda non può comportare alcuna modifica della concessione in essere.

3. È fatta salva la facoltà dell'autorità concedente di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio, anche al fine di valutare le ragioni che sottostanno alla relativa richiesta e l'affidabilità del soggetto affidatario.

4. Qualora non sussistano motivi ostativi si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

5. Il soggetto affidatario è tenuto a munirsi di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta nonché di ogni altro atto amministrativo equivalente, eventualmente necessario, di competenza di altre amministrazioni, osservando le relative prescrizioni, in mancanza l'autorizzazione di cui al presente articolo è priva di efficacia.

Art. 23 Sospensione o revoca

1. Ai sensi dell'articolo 42 del Codice della Navigazione e con gli indennizzi ivi previsti, l'autorità concedente può revocare la concessione per interessi pubblici incompatibili con la concessione stessa.

2. Alla sospensione o revoca si applica la procedura di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma secondo, della legge 241/90 qualora vi siano motivi di urgenza l'autorità concedente può sospendere il provvedimento concessorio prima di adottare il provvedimento di revoca.

Art. 24 Decadenza

1. L'autorità concedente può dichiarare la decadenza dalla concessione, anche ai sensi dell'art. 47 del Cod. Nav, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

a) la mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione nei tempi autorizzati, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi, oppure l'avvenuta occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio;
b) gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione;
c) il mancato utilizzo, senza valido motivo, delle aree e/o dei beni in concessione secondo l'uso assentito, per periodi tali da far ritenere decaduto l'interesse del concessionario, oppure aver fatto un cattivo uso dei beni medesimi;
d) l'abusiva sostituzione di altri nel godimento dell'area oggetto di concessione;
e) l'aver adibito le aree e/o dei beni in concessione ad un utilizzo diverso da quello assentito senza

autorizzazione preventiva dell'autorità concedente;
f) la mora nel pagamento anche solo di una annualità del canone concessorio, laddove persistente a seguito dell'invito al pagamento rivolto dall'autorità concedente;
g) mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di attività, senza giustificato motivo, oltre il margine di tolleranza di cui all'articolo 20, comma 3;
h) l'inosservanza degli obblighi discendenti dall'atto concessorio, dalla legge o dal presente Provvedimento.

2. Si applica per quanto compatibile la procedura di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8.

CAPO IV – Disciplina dei servizi di interesse generale

Art. 25 Affidamento dei servizi di interesse generale

1. La scelta dei soggetti deputati alla gestione dei servizi di interesse generale, come individuati nel POT, deve essere improntata ai principi della concorrenza e tali servizi sono affidati e gestiti secondo la normativa vigente in materia, ivi compreso quanto previsto nelle Linee di indirizzo della Giunta regionale (approvate con DGR 1140/2021) e nel Piano operativo triennale (adottato con D.P.Reg. 1/2022).
2. I servizi di interesse generale che ricadono nell'ambito spaziale della concessione e per i quali vi sia un rischio di interferenze, derivante dalla presenza di più concessionari nello scalo portuale, sono affidati tramite procedure di evidenza pubblica, a soggetti terzi neutrali rispetto al concessionario oppure ad un soggetto formato appositamente dagli operatori concessionari.
3. Quando non sussista un rischio di interferenze, derivante dalla presenza di più concessionari, lo svolgimento del servizio può affidarsi al concessionario, sulla base di specifici accordi integrati nell'atto di concessione delle aree di banchina e retro-banchina.
4. Ai servizi di interesse generale si applica quanto previsto dall'articolo 13 in merito alle tariffe e quanto previsto dall'articolo 33 per quanto riguarda la vigilanza.

CAPO V – Disciplina della procedura unitaria per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione

Art. 26 Principi generali

1. Il presente capo disciplina le procedure di rilascio contestuale:
a) delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali di cui all'art. 11 della Legge;
b) delle concessioni di aree, banchine e beni ricompresi nell'ambito portuale per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali di cui agli artt. 12 della Legge e 18 della legge n. 84/1994.

2. In applicazione dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, desumibili dalla disciplina nazionale e dell'Unione europea, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni avviene secondo una procedura unitaria di evidenza pubblica.

Art. 27 Avvio delle procedure

1. Il procedimento unitario per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 26, comma 1, si conforma alle previsioni dell'articolo 12 della Legge.
2. Quando procede d'ufficio, l'autorità concedente avvia il procedimento unitario per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione, pubblicando un avviso in cui saranno indicate le informazioni necessarie affinché potenziali operatori economici possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura selettiva. In particolare nell'avviso dovrà indicarsi:
a) il numero delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali disponibili all'assegnazione e le condizioni per il loro rilascio;
b) l'area oggetto della concessione ai soggetti autorizzati;
c) i servizi di interesse generale che potranno essere regolati nell'ambito del rapporto concessorio;
d) l'eventuale determinazione dell'autorità concedente di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

e) ogni altra indicazione ritenuta utile per l'assegnazione dell'autorizzazione e della concessione.
3. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza, l'avviso è pubblicato:
a) per estratto sull'Albo pretorio del Comune di Porto Nogaro;
b) sul sito Internet della Regione Friuli Venezia Giulia – sezione "Bandi ed Avvisi";
c) sul sito internet del Consorzio di sviluppo economico del Friuli;
d) all'Albo digitale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro;
e) per estratto sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
f) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
4. Qualora pervenga autonomamente un'istanza di parte, volta al rilascio contestuale della concessione e dell'autorizzazione per le operazioni e i servizi portuali, l'autorità concedente pubblica un avviso relativo all'intervenuta presentazione dell'istanza di parte, nelle modalità indicate dal comma 3, nel quale fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a novanta giorni per la presentazione di osservazioni e opposizioni o di eventuali istanze concorrenti.
5. Qualora la procedura abbia avuto inizio su istanza di parte e alla scadenza dei termini di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 siano pervenute delle istanze concorrenti, è facoltà dell'autorità concedente aprire un dialogo con gli operatori economici per individuare delle soluzioni migliorative rispetto al programma operativo presentato che soddisfino maggiormente gli interessi pubblici coinvolti. Sulla base degli esiti del dialogo gli operatori economici saranno invitati a presentare entro un termine fissato dall'autorità concedente le eventuali integrazioni migliorative all'istanza originaria. L'autorità concedente sottoporrà poi alla fase di valutazione di cui all'articolo 29 le domande originarie ovvero le domande eventualmente rimodulate. Nel caso non pervengano domande di concessione concorrenti, analoga procedura di dialogo potrà comunque essere intrapresa con l'unico operatore istante.

Art. 28 Domanda di autorizzazione/concessione
1. Le imprese interessate, a mezzo del proprio legale rappresentante, presentano esclusivamente via posta elettronica certificata la domanda di rilascio dell'autorizzazione e della concessione utilizzando, a pena di inammissibilità della stessa, la modulistica per l'istanza predisposta e pubblicata dall'autorità concedente. Tale modulistica deve essere impiegata anche per l'iniziativa di parte di cui al comma quarto dell'articolo 27.
2. Nella domanda l'operatore richiedente dovrà indicare l'uso che intende fare del bene richiesto, la durata e gli spazi nel comprensorio portuale che richiede in concessione, producendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi la superficie richiesta, distinguendo la tipologia delle aree e la relativa eventuale volumetria. L'operatore dovrà altresì descrivere le operazioni e i servizi portuali per il cui svolgimento richiede l'autorizzazione.
3. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni afferenti i **requisiti di carattere generale**:
a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con indicazione della sede legale, dell'oggetto dell'attività e dei relativi dati;
b) la dichiarazione relativa alle attività, correlate all'oggetto dell'autorizzazione e della concessione, svolte dall'impresa negli ultimi 3 anni, o nel periodo più breve per le imprese e società costituite nel corso del triennio;
c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, di insussistenza di carichi penali pendenti su tutto il territorio dell'Unione europea;
d) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, del casellario giudiziale;
e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, sull'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, ovvero che l'impresa risulta iscritta nelle white list provinciali;
f) la dichiarazione di non essere stato iscritto nel casellario tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
g) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, che il programma operativo è compatibile con il Piano regolatore portuale e con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti;
h) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00, di non versamento in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di queste situazioni si è verificata nel triennio precedente;
i) la dichiarazione di aver regolarmente adempiuto ogni obbligo legato al pagamento di imposte, tasse e

contributi previdenziali;

j) qualora ne sia a conoscenza, la dichiarazione di aver violato obblighi di diritto sociale, ambientale e del lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di avervi posto opportuno rimedio.

4. L'operatore economico istante deve allegare alla domanda, a pena di inammissibilità della medesima, l'ulteriore seguente documentazione:

a) la documentazione attestante la **capacità tecnica**:
a1) elenco dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e dei mezzi per l'esercizio dell'attività, con indicato il titolo giuridico di godimento nonché i loro dati identificativi, e le caratteristiche tali da soddisfare le esigenze di un ciclo operativo e produttivo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi. La disponibilità in via esclusiva dei mezzi e delle attrezzature non in proprietà dovrà essere dimostrata con un rapporto contrattuale di durata almeno pari a quella del programma operativo;
a2) dichiarazione sulla conformità dei mezzi e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;

b) la documentazione attestante la **capacità organizzativa**:
b1) dotazione organica dell'impresa, evidenziata da un organigramma e un funzionigramma, con l'indicazione dei dipendenti, comprensivo dei quadri e dei dirigenti, suddiviso per livelli e profili professionali, comprese le relative abilitazioni professionali. L'impresa indicherà il numero di unità da impiegare stabilmente a Porto Nogaro nelle attività previste dal programma operativo;
b2) programma di potenziamento ed adeguamento del parco mezzi ed attrezzature, nonché dell'organico, con indicazioni dell'arco temporale entro il quale si intende portarlo a compimento;

c) la documentazione attestante la **capacità finanziaria**:
c1) bilanci relativi al triennio precedente, ovvero al periodo più breve, per le imprese e società costituite nel corso del triennio;
c2) referenze di almeno due primari istituti di credito riconosciuti a livello nazionale;

d) Il **programma operativo**, per il periodo di durata richiesto per la autorizzazione/concessione, sviluppato per singola annualità, e che comprenda:
d1) Il <u>piano di attività</u> relativo alla gestione delle aree oggetto di concessione e all'esercizio di operazioni e servizi portuali, con analisi delle prospettive di consolidamento e incremento dei traffici e del miglioramento dell'efficienza produttiva, energetica ed ambientale della gestione del porto e delle conseguenti ricadute occupazionali nonché dei benefici per l'economia regionale. Nel piano sono indicati inoltre gli investimenti per l'acquisizione di innovazioni tecnologiche finalizzate ad aumentare l'efficienza e la qualità del servizio, anche sul piano del trasporto ferroviario. Il piano di attività deve altresì indicare gli eventuali servizi di interesse generale che l'operatore economico propone di gestire nell'ambito del rapporto concessorio, nel rispetto di quanto previsto al Capo IV. Nel piano di attività dovranno altresì indicarsi le attività di marketing che si intende attivare per la promozione a livello nazionale e internazionale delle operazioni e dei servizi offerti a Porto Nogaro e per l'attrazione di nuovi traffici, con indicazione della struttura organizzativa commerciale (interna/esterna) dedicata in via esclusiva e del relativo budget di spesa annuo destinato all'attività di marketing e comunicazione;
d2) Il <u>programma degli investimenti</u>, da presentarsi qualora l'avviso o la domanda prevedano la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, oppure contemplino degli interventi migliorativi o innovativi funzionali all'attuazione del piano di attività e al raggiungimento dei suoi obiettivi, sulle strutture esistenti o sui collegamenti logistici. Il programma dovrà specificare gli obiettivi volti a perseguire una maggiore efficienza produttiva, energetica ed ambientale e il miglioramento dei livelli di servizio anche sul piano del trasporto ferroviario. Il programma deve contenere una descrizione tecnica degli interventi da realizzare comprensiva di relazione e cartografie;
d3) il <u>piano economico e finanziario</u> (PEF), elaborato secondo criteri di veridicità e correttezza, contenente gli elementi comprovanti la sostenibilità economica e finanziaria del programma operativo. Il PEF tiene conto anche dell'eventuale riduzione di canone richiesta per la realizzazione di interventi infrastrutturali a carico del concessionario. Il PEF dovrà essere asseverato da primaria società di revisione, a cura e spese dell'impresa richiedente;
d4) tariffario applicato all'utenza, formulato ai sensi dell'articolo 13;

e) l'impegno a dotarsi, entro quindici giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione e della concessione, di regolare e adeguata **copertura assicurativa** di cui all'articolo 32 e delle altre garanzie previste dal presente provvedimento;

f) Il **piano della sicurezza** e dichiarazione dell'ottemperanza al d.lgs. 272/99 e, in quanto applicabile, al d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui agli articoli 18 e 19 del decreto 81/2008, dei quali occorre segnalare il nominativo, unitamente ai nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;

5. Nella domanda l'impresa dichiara che una volta ottenuta l'autorizzazione e la concessione:

a) non impiegherà per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'autorizzazione e concessione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore (Porti), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui l'art. 17 della Legge n. 84/1994;
b) osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro;
c) tutto il personale proprio, che sarà impegnato nella prestazione delle operazioni portuali, è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;
d) si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'autorità concedente ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.

6. Unitamente alla domanda di autorizzazione/concessione l'operatore economico dovrà fornire, nelle forme dell'articolo 32, una garanzia provvisoria pari ad euro 10.000,00 a copertura della mancata accettazione della concessione a seguito delle procedure valutative, dovuta ad ogni fatto riconducibile al richiedente o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente alla data di decorrenza della concessione.

Art. 29 Valutazione e comparazione delle domande

1. La valutazione delle domande di autorizzazione e concessione e la comparazione delle eventuali domande concorrenti viene effettuata dall'autorità concedente sulla base dei criteri e delle modalità indicati in un apposito decreto adottato dal Direttore centrale Infrastrutture e territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge, dalle Linee di indirizzo della Giunta regionale, nonché dal Piano operativo triennale. Il decreto è pubblicato nelle modalità di cui all'articolo 35.

2. Nell'esame delle domande pervenute l'autorità concedente può avvalersi di uno o più soggetti aventi comprovata competenza ed esperienza nella progettazione e realizzazione di opere in ambito portuale, nell'ambito delle scienze economico-aziendali, nelle materie concernenti l'esercizio di operazioni e servizi portuali, per l'analisi e la valutazione del programma operativo presentato dai richiedenti.

3. All'esito della valutazione sono attribuiti alle domande i rispettivi punteggi sulla base dei criteri di cui al comma primo, che prevedono anche una soglia di punteggio minimo di congruità.

Art. 30 Conclusione del procedimento

1. In esito all'espletamento dell'attività istruttoria e valutativa, che interessa sia l'ammissibilità e congruità delle istanze, sia la comparazione tra eventuali istanze concorrenti, l'autorità concedente, valutato in ogni caso l'interesse pubblico al rilascio della autorizzazione/concessione, provvede con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel caso di concessioni di durata pari o inferiore a quattro anni o che non importino impianti di difficile rimozione l'autorità concedente rilascia la concessione per licenza, unitamente all'autorizzazione all'esercizio di attività portuali, con decreto del Direttore del Servizio regionale competente.

3. Nel caso di concessioni di durata superiori a quattro anni o che importino impianti di difficile rimozione l'autorità concedente rilascia la concessione con atto pubblico, unitamente all'autorizzazione all'esercizio di attività portuali.

4. Negli atti di cui ai commi 2 e 3, tra l'altro, viene determinato:

a) l'oggetto e la durata dell'autorizzazione/concessione;
b) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle eventuali opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, a carico del concessionario e sono fissati i termini assegnati per tale esecuzione;
d) le modalità di esercizio dell'autorizzazione e della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti, le modalità di modifica della concessione, nonché gli obblighi del concessionario autorizzato, tra cui quelli di manutenzione delle aree e banchine e delle relative pertinenze, gli obblighi di security portuale e gli obblighi nei confronti del personale addetto all'esercizio delle attività portuali;
e) le condizioni particolari alle quali è sottoposta l'autorizzazione e la concessione, comprese le tariffe per l'uso

da parte di terzi e le modalità e tariffe per l'eventuale erogazione di servizi di interesse generale;
f) le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento dei canoni, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti nonché il numero di rate;
g) le assicurazioni, le garanzie richieste in relazione all'esercizio dell'autorizzazione/concessione e alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, le responsabilità e gli indennizzi, i casi di revoca e decadenza, la devoluzione delle opere alla scadenza della concessione e le modalità di eventuale cessione degli impianti a nuovo concessionario, per gli investimenti non ancora ammortizzati, salvo che la concessione non sia venuta meno per causa imputabile al concessionario uscente;
h) i poteri di vigilanza e controllo.

5. Agli atti di cui ai commi 2 e 3 devono essere allegati, tra l'altro, il programma operativo, la planimetria dell'area in concessione contenente elencazione degli impianti, con l'indicazione delle relative dimensioni, e l'eventuale documentazione tecnica anche concernente gli interventi/opere da realizzare.

CAPO VI – Norme comuni e di coordinamento

Art. 31 Norma di coordinamento
1. Il venir meno dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali comporta l'automatica cessazione del rapporto concessorio.
2. La cessazione della concessione comporta automaticamente il venir meno dell'autorizzazione allo svolgimento di attività portuali.

Art. 32 Garanzie e assicurazione
1. Le garanzie richieste nell'ambito della autorizzazione/concessione possono essere prestate sotto forma di fidejussione bancaria o con polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata rispettivamente da primario istituto bancario di gradimento dell'autorità concedente o da compagnia assicurativa autorizzata dall'IVASS.
2. La garanzia di cui al comma 1 deve contenere le seguenti condizioni:
a) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) prevedere il pagamento entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'autorità concedente, senza facoltà di opporre eccezioni;
c) essere valida fino allo svincolo della stessa, che avverrà una volta accertato da parte dell'autorità concedente il corretto adempimento degli obblighi previsti dall'autorizzazione/concessione e di tutti gli adempimenti connessi o di risarcimento del danno comunque denominati, dipendenti da detti obblighi;
d) prevedere l'inopponibilità all'autorità concedente, ai fini della validità della garanzia, del mancato o ritardato pagamento del premio da parte dell'impresa autorizzata/concessionaria.
3. L'impresa autorizzata e/o concessionaria dovrà dotarsi, entro quindici giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione e della concessione, di regolare e adeguata copertura assicurativa che copra, oltre alla responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), ogni rischio connesso all'esercizio di operazioni e servizi portuali e alla gestione dei beni in concessione. In particolare il contratto dovrà coprire le ipotesi dei danni alle persone, terzi o dipendenti, e alle cose, il rischio di furto e di incendio. La copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE e dovrà essere stipulata per i massimali indicati nell'atto di concessione.
4. Le garanzie dovranno essere integrata in relazione al variare delle obbligazioni dell'impresa autorizzata e/o concessionaria, compresi gli aumenti dei canoni definitivi, che richiedano un importo garantito superiore almeno del 10% di quello originariamente prestato.

Art. 33 Vigilanza e obblighi informativi
1. L'autorità concedente vigila sull'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali e sull'applicazione delle tariffe.
2. L'autorità concedente effettua accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio dell'autorizzazione e della concessione, l'attuazione delle previsioni del programma operativo, l'osservanza del piano della sicurezza di cui all'art. 28, quarto comma, lettera f), nonché l'adempimento di qualsiasi ulteriore obbligo derivante dal rapporto autorizzatorio e concessorio.
3. L'autorità concedente effettua gli accertamenti previsti dai commi 1 e 2 anche mediante ispezioni e

sopralluoghi durante lo svolgimento delle attività operative.

4. Il soggetto richiedente dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta riguardante i dati e le informazioni fornite in sede di domanda di autorizzazione/concessione, entro venti giorni lavorativi dal verificarsi della variazione, con particolare riferimento alla dotazione organica e ai mezzi e alle attrezzature.

5. Il concessionario deve comunicare preventivamente all'autorità concedente la modifica della titolarità dell'impresa ovvero della propria compagine societaria e/o la variazione soggettiva degli amministratori e, in caso di variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa, procedere all'aggiornamento delle autocertificazioni presentate.

6. Le imprese sono tenute a fornire tempestivamente tutti i dati, documenti e informazioni rilevanti ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

7. Al fine di consentire all'autorità concedente la richiesta ed acquisizione della documentazione antimafia nei casi previsti dalla legge, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni e i dati richiesti dall'autorità concedente prima del rilascio della concessione. Durante il rapporto concessorio il concessionario è tenuto a trasmettere annualmente le variazioni dei medesimi dati ai fini degli adempimenti antimafia dell'autorità concedente. Il concessionario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati rilevanti intercorsa dopo il rilascio del titolo concessorio (art. 85 del d.lgs. 159/2011).

<u>Art. 34 Norma finale di rinvio</u>

1. Si rinvia, per quanto non previsto nel presente Provvedimento, alle disposizioni del Codice della Navigazione (CdN) di cui al R.D. 30.03.1942, n. 327, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (RdN) approvato con D.P.R. 15.02.1952, n. 328, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della normativa vigente in materia di demanio marittimo.

2. Si rinvia, inoltre, all'articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabile per quanto compatibile con riferimento alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria.

<u>Art. 35 Pubblicità</u>

1. Il presente Provvedimento è pubblicato:

a) sul sito Internet istituzionale della Regione - sezione "Porti regionali";

b) sul sito internet del Consorzio di sviluppo economico del Friuli;

c) all'Albo digitale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, per almeno 40 giorni;

d) nel BUR, Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;

e) all'Albo pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro, per almeno 40 giorni;

f) sul sito Internet istituzionale della Regione - sezione "Bandi e Avvisi", per almeno 40 giorni;

g) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato 1 – TABELLA CANONI delle concessioni con durata superiore a 4 anni

TIPOLOGIA CONCESSORIA	u.m.	Canone unitario
A) Area scoperta o specchio acqueo	€ / m^2	1,96
B) Area di sedime occupata da opere/impianti di facile rimozione	€ / m^2	3,68
C) Area di sedime occupata da opere/impianti di difficile rimozione (comprese banchine)	€ / m^2	4,42
D) Volumetria delle opere/impianti (situati sulle aree B e C), eccedente la quota +/-2,70 mt	€ / m^3	3,93
E) Importo per il calcolo del limite massimo applicabile alle volumetrie di cui al punto D) (*)	€ / m^2	12,27
F) Area di sedime occupata da pertinenze	€ / m^2	4,42
G) Volumetria delle pertinenze (situate sull'area F), eccedente la quota +/-2,70 mt	€ / m^3	7,36
H) Importo del limite massimo applicabile alle volumetrie delle pertinenze (di cui al punto G) (*)	€ / m^2	24,55

Canone minimo [1]	€	2.698,75

Per le concessioni di durata pari o inferiore a **4 anni**, i canoni unitari saranno incrementati del 35%.

Ai fini del presente Provvedimento e della conseguente applicazione dei canoni, costituiscono **opere/impianti di difficile rimozione** quei manufatti realizzati sia sopra che sotto il suolo dell'area oggetto di concessione che abbiano una struttura fissa in muratura di cemento armato o che siano realizzati con un sistema misto comprendente anche elementi prefabbricati di peso notevole, la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto e non ne consenta il recupero.

Sono invece considerate **opere/impianti di facile rimozione** quegli impianti o manufatti, opere realizzati sia sopra che sotto il suolo dell'area oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati e alle tecnologie costruttive, possono essere integralmente rimossi secondo le normali modalità offerte dalla tecnica per essere poi ricostruiti altrove con il semplice rimontaggio, senza che la loro rimozione ne comporti la distruzione totale o parziale, consentendo la restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario entro 90 giorni.

Per **pertinenze** si intendono le **opere/impianti** di proprietà pubblica insistenti sul demanio marittimo e che comprendono anche tutte quelle costruzioni di difficile rimozione o inamovibili, edificate da privati, ai quali, alla scadenza della concessione stessa, l'Amministrazione pubblica competente non ha ordinato l'abbattimento con il ripristino dei luoghi, acquisendone automaticamente la proprietà, anche in presenza di rinnovo della concessione.

Le **banchine** sono da considerarsi opere di difficile rimozione/pertinenze.

Per **volumetria** si intende il volume dei manufatti eccedente la quota +/- 2,70 mt dal piano di campagna (p.d.c.). Il piano di campagna è inteso come piano medio di calpestio dell'area in concessione al momento del rilascio della concessione

(*) L'importo del canone che costituisce **limite massimo** per il canone riferito alla volumetria si calcola moltiplicando il valore unitario indicato in Tabella, ai punti E) ed H), rispettivamente alle superfici occupate da opere/impianti di facile/difficile rimozione (di cui ai punti B e C) e alle superfici occupate da pertinenze (di cui al punto F).
<u>Questo limite massimo, così calcolato, si adotta come canone dovuto, qualora risulti inferiore a quello calcolato con gli importi unitari, rispettivamente, di cui al punto D (per le opere/impianti di facile/difficile rimozione) e al punto G (per le pertinenze)</u>

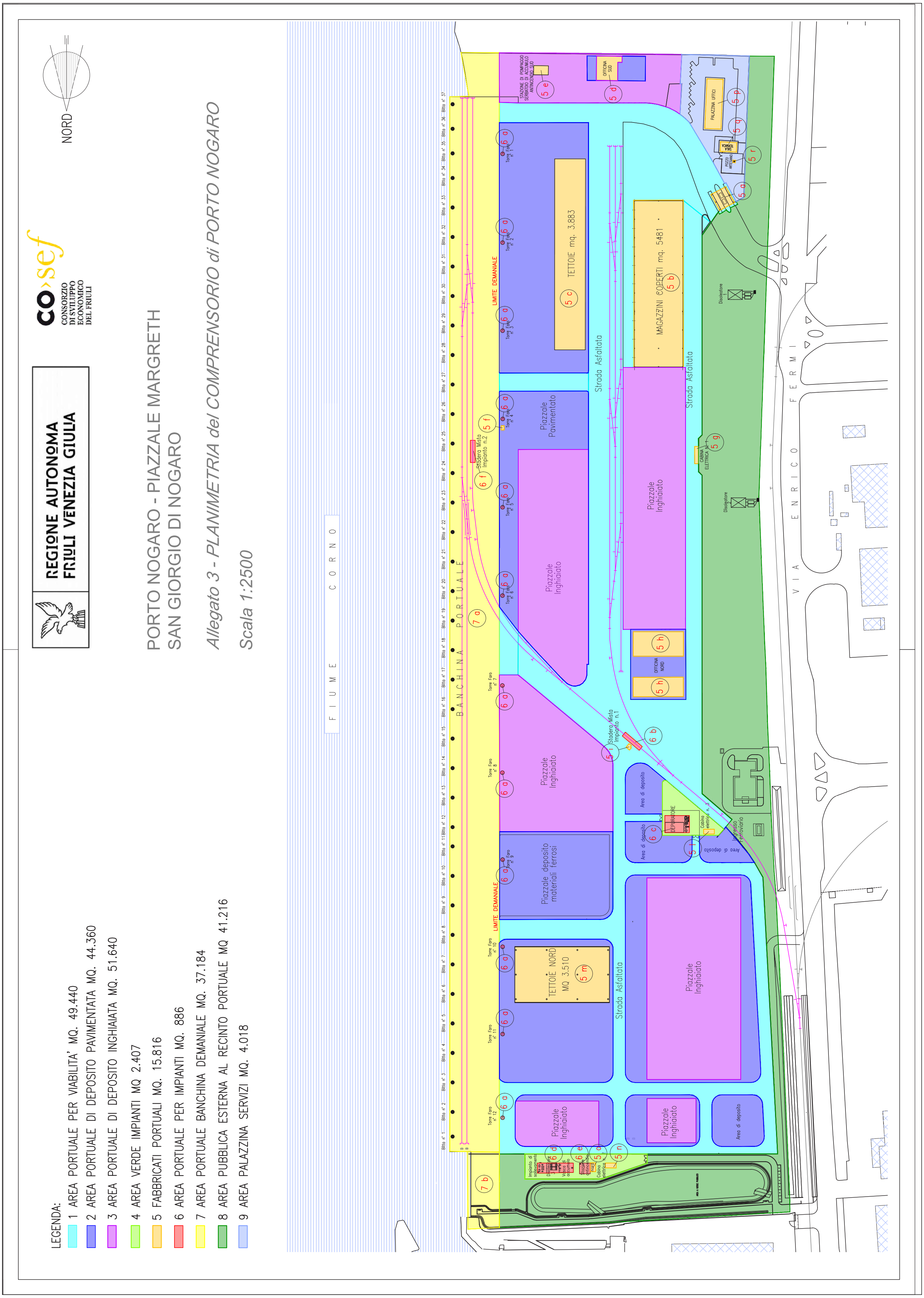
[1] Il canone minimo trova applicazione qualora il conteggio della metratura della concessione moltiplicata per il relativo canone unitario, riportato in tabella, risulti inferiore a tale canone minimo

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

Allegato 2 – ELENCO delle AREE presso il COMPRENSORIO di PORTO NOGARO

NR DI RIFERIMENTO SU PLANIMETRIA (Allegato 3)	TIPOLOGIA E DESCRIZIONE	ENTE PROPRIETARIO/GESTORE	MQ TOTALI	MQ area scoperta	MQ area occupata da opere di facile rimozione	MQ area occupata da opere di difficile rimozione	MC volumetria mc. eccedenti quota mt. 2,70
1	Aree per viabilità portuale	COSEF	49.440,00	49.440,00			
2	Aree deposito pavimentate	COSEF	44.360,00	44.360,00			
3	Aree deposito inghiaiate	COSEF	51.640,00	51.640,00			
4	Area verde a servizio impianti	COSEF	2.407,00	2.407,00			
5 a	Garitte di controllo accessi più portale	COSEF	206,00			206,00	576,80
5 b	Magazzini portuali	COSEF	5.481,00			5.481,00	36.832,32
5 c	Tettoie sud	COSEF	3.883,00		3.883,00		33.005,50
5 d	Officina Sud	COSEF	363,44		363,44		1.892,00
5 e	Stazione antincendio sud	COSEF	90,00			90,00	117,00
5 f	Fabbricato pesa banchina	COSEF	8,80		8,80		7,04
5 g	Cabina elettrica sud	COSEF	44,00			44,00	35,20
5 h	Officina Nord	COSEF	1.466,00			1.466,00	9.235,80
5 i	Fabbricato pesa ingresso ferroviario	COSEF	12,46			12,46	
5 l	Cabina elettrica centrale	COSEF	35,00			35,00	28,00
5 m	Tettoie nord	COSEF	3.510,00		3.510,00		29.835,00
5 n	Cabina elettrica nord	COSEF	35,00			35,00	28,00
5 o	Stazione antincendio nord	COSEF	32,14			32,14	25,71
6 a	Torri faro porto Margreth	COSEF	156,00		156,00		
6 b	Stadera ingresso ferroviario	COSEF	72,18			72,18	
6 c	Impianto trattamento rottami ferrosi	COSEF	280,00			280,00	
6 d	Disoleatore nord	COSEF	231,00			231,00	
6 e	Vasca antincendio nord	COSEF	74,82			74,82	
7 a	Banchina demaniale	REGIONE FVG (demanio dello Stato)	35.577,00			35.577,00	
7 b	Banchina demaniale al di fuori recinto doganale	REGIONE FVG (demanio dello Stato)	1.607,00			1.607,00	
6 f	Stadera banchina portuale	REGIONE FVG (demanio dello Stato)	72,00			72,00	
	ALTRE AREE ESCLUSE DALLA CONCESSIONE						
8	Area pubblica esterna al recinto	COSEF	41.216,00				
9	Area palazzina servizi	COSEF	4.018,00				
5p	Fabbricato palazzina servizi	COSEF	540,00				
5q	Fabbricato tecnico palazzina servizi	COSEF	105,00				
5r	Fabbricato pozzo	COSEF	4,00				
	TOTALE		**246.966,84**	**147.847,00**	**7.921,24**	**45.315,60**	**111.618,37**


REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI
NORD
PORTO NOGARO - PIAZZALE MARGRETH
SAN GIORGIO DI NOGARO
Allegato 3 - PLANIMETRIA del COMPRENSORIO di PORTO NOGARO
Scala 1:2500
LEGENDA:
1 AREA PORTUALE PER VIABILITA' MQ. 49.440
2 AREA PORTUALE DI DEPOSITO PAVIMENTATA MQ. 44.360
3 AREA PORTUALE DI DEPOSITO INGHIAIATA MQ. 51.640
4 AREA VERDE IMPIANTI MQ 2.407
5 FABBRICATI PORTUALI MQ. 15.816
6 AREA PORTUALE PER IMPIANTI MQ. 886
7 AREA PORTUALE BANCHINA DEMANIALE MQ. 37.184
8 AREA PUBBLICA ESTERNA AL RECINTO PORTUALE MQ 41.216
9 AREA PALAZZINA SERVIZI MQ. 4.018
FIUME CORNO
BANCHINA PORTUALE
LIMITE DEMANIALE
TETTOIE mq. 3.883
MAGAZZINI COPERTI mq. 5481
TETTOIE NORD MQ 3.510
Strada Asfaltata
Piazzale Pavimentato
Piazzale Inghiaiato
Piazzale deposito materiali ferrosi
Area di deposito
OFFICINA NORD
OFFICINA SUD
PALAZZINA UFFICI
CABINA ELETTRICA
VIA ENRICO FERMI

22_SO32_1_DDC_INF TERR_13264_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 20 settembre 2022, n. 13264

Determinazione dei criteri di valutazione e comparazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni/servizi portuali e di concessioni di aree e banchine presso il porto di Porto Nogaro.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI gli articoli 9, 11 e 15 del d. lgs. 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e l'articolo 1, comma 947 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base ai quali sono state trasferite alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (RAFVG) le funzioni amministrative sui porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale non riservate alla competenza statale in quanto considerate di preminente interesse nazionale (ai sensi del DPCM 21 dicembre 1995 che individuava le aree di preminente interesse nazionale);
VISTO il DPCM di data 9 febbraio 2009, recante "Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli Venezia Giulia" (che sostituisce il DPCM 21 dicembre 1995 e che non ricomprende più Porto Nogaro), dalla cui entrata in vigore, avvenuta il 1 aprile 2009, la Regione ha acquisito, tra l'altro, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, comma 2 e dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 111/2004, la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito del porto di Porto Nogaro;
VISTA la legge regionale del 31 maggio 2012, n. 12, emanata in attuazione del d.lgs. 111/2004 e del DPCM 9 febbraio 2009, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dello scalo regionale di Porto Nogaro;
CONSIDERATO l'articolo 2, comma 3 della L.R. 12/2012, che attribuisce all'Amministrazione regionale la competenza ad autorizzare l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali e a rilasciare le concessioni dei beni demaniali nell'ambito portuale;
RICHIAMATO il decreto nr. 13260 del 20 settembre 2022 del Direttore centrale Infrastrutture e territorio - che qui si intende integralmente richiamato - con il quale, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 4 e dell'articolo 12, comma 8, della L.R. 12/2012 ha approvato la «Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell'ambito portuale di Porto Nogaro»;
CONSIDERATO che l'articolo 29 del citato decreto nr. 13260/2022 prevede che:
1) la valutazione delle domande di Autorizzazione e Concessione e la comparazione delle eventuali domande concorrenti viene effettuata dall'Autorità concedente sulla base dei criteri e delle modalità indicati in un apposito decreto adottato dal Direttore centrale Infrastrutture e territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge, dalle Linee di indirizzo della Giunta regionale (approvate con DGR 1140/2021), nonché dal Piano operativo triennale (adottato con D.P.Reg. 1/2022)
2) all'esito della valutazione sono attribuiti alle domande i rispettivi punteggi sulla base dei criteri così stabiliti, che prevedono anche una soglia di punteggio minimo di congruità;
VISTI e richiamati
- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il Codice della navigazione (CdN), ed in particolare gli artt. 36 e seguenti che regolamentano la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali,
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione - parte marittima (RdN) che disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTA la legge del 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), normativa statale di riferimento per la materia portuale - rientrante tra le materie di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione - le cui disposizioni si applicano anche per Porto Nogaro in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della L.R. 12/2012;
RICHIAMATI in particolare gli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994, che disciplinano rispettivamente il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali e delle concessioni delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale;
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 31 marzo 1995 n. 585, che disciplina il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali e determina il canone minimo;
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 6 febbraio 2001 n. 132, che determina i

criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/1994;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 (in applicazione dal 24.03.2019) che istituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria nei porti;
VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 24 novembre 2017 n. 2809, dove l'autorità sottolinea l'esigenza che il criterio della più proficua utilizzazione del bene pubblico demaniale (art. 37 C.d. N.) sia specificato nella fattispecie concreta mediante l'individuazione di criteri «oggettivi, adeguati e puntuali», portati a conoscenza degli operatori prima della presentazione della documentazione tecnica progettuale;
VISTA la delibera ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) del 31 maggio 2018 n. 57, che individua prime misure di regolazione, riferibili alle Autorità di Sistema Portuale, su metodologie e criteri per assicurare l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali, argomentando dunque su concessioni di aree e banchine portuali e sui relativi canoni concessori;
VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 febbraio 2018 n. 3087, che fornisce un'elencazione esemplificativa di criteri per il rilascio delle concessioni demaniali marittime;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1140 del 22 luglio 2021, con la quale sono state approvate le nuove Linee di indirizzo per la gestione di Porto Nogaro e per la redazione del Piano Operativo Triennale (POT), previsto dall'articolo 7 della L.R. 12/2012;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 01/Pres. del 3 gennaio 2022, col quale è stato approvato il POT 2022-2024, su conforme deliberazione delle Giunta regionale n. 1983 del 23.12.2021;
CONSIDERATO che si tratta del primo POT che la Regione adotta per Porto Nogaro, dal momento del trasferimento statale delle funzioni amministrative sul porto. Con tale documento programmatorio si è inteso promuovere e stimolare obiettivi più sfidanti in termini di traffico e di investimenti per lo sviluppo dell'area portuale e del tessuto economico di riferimento e, in tal senso, si attenziona quale principale elemento di discontinuità rispetto al passato, l'attivazione per la prima volta una conduzione del Porto sul modello 'operatore terminalista' e non più con 'banchina pubblica'. Si è ritenuta questa una scelta mirata a delineare una gestione più efficiente e ordinata dei servizi portuali, a fornire più ampi spazi di operabilità dell'infrastruttura portuale e maggiori occasioni di investimento degli operatori portuali selezionati che, in forza di un presidio più pregnante del terminal e di una conseguente piena responsabilizzazione, si auspica potranno giovarsi di maggiori margini organizzativi e manageriali per accrescere le performance di Porto Nogaro;
PRESO ATTO che, le Linee di indirizzo poi riprese dal POT, per quanto attiene al numero delle concessioni assentibili ad operatori terminalisti autorizzabili presso Porto Nogaro, in ragione del contesto operativo dell'area della banchina Margreth, condizionato dalla limitatezza delle sue dimensioni, nonché dal grado di attuale utilizzo del potenziale infrastrutturale (grado di utilizzo della capacità di banchina pari a circa il 50%), precisano che perciò viene privilegiata la presenza di un unico operatore terminalista, oppure al massimo due, purché tale suddivisione garantisca il complessivo efficiente utilizzo di tutte le aree portuali disponibili;
DATO ATTO che alle suddette principali questioni si è voluto riservare quindi particolare attenzione nella griglia di criteri predeterminati che verrà utilizzata per la valutazione delle domande promosse dagli operatori;
CONSIDERATO che il POT per consentire di valutare la congruità delle domande e di garantire la comparabilità delle diverse istanze, nel rispetto e a tutela della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, affida all'Amministrazione regionale, d'intesa con il CoSEF, l'individuazione dei criteri da adottare per la valutazione delle stesse, sulla base dei macro-criteri indicati nel POT medesimo (sezione 3.2, pag. 175 e ss.);
DATO ATTO che per la formulazione della griglia di valutazione oggetto del presente decreto si è fatto riferimento a gran parte dei macro-criteri descritti dal POT, che sono stati opportunamente declinati ed ai quali è stata assegnata la relativa ponderazione, proprio in ragione della loro rilevanza rispetto all'obiettivo di più proficua utilizzazione del terminal portuale;
PRESO ATTO che l'accordo sottoscritto tra la Regione ed il Consorzio di sviluppo economico del Friuli per la gestione integrata del comprensorio portuale di Porto Nogaro (banchina Margreth demanio marittimo statale gestito dalla Regione e aree di retro-banchina, patrimonio indisponibile di CoSEF), all'articolo 2, prevede che CoSEF applichi anche negli spazi di sua proprietà, per quanto compatibili, le norme vigenti per la banchina demaniale, compreso il citato decreto nr 13260/2022, per assicurare la gestione omogenea e integrata degli spazi di banchina e retro-banchina, assicurando così alle concessioni relative all'utilizzo di tali spazi l'applicazione uniforme delle medesime procedure, condizioni di utilizzo, canoni e tempistiche (art. 1);
DATO ATTO che il Servizio portualità e logistica integrata ha determinato i criteri di valutazione e comparazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni/servizi portuali e di concessioni di aree e banchine presso il porto di Porto Nogaro declinando le macro aree di criteri definiti

nel POT con l'obiettivo di premiare i programmi operativi che meglio aderiscono agli obiettivi di piano del POT e le imprese che meglio soddisfano i requisiti previsti dal Decreto 13260/2022 e che lo stesso Servizio ha condotto un'attività di ricerca per l'elaborazione dei criteri, consultando la normativa vigente, la giurisprudenza e i bandi o i regolamenti elaborati dalle Autorità di sistema portuale;
DATO ATTO che il medesimo Servizio ha condiviso i contenuti del presente Decreto con il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (CoSEF), in quanto titolare di gran parte delle aree del Comprensorio portuale, e si è anche avvalso della collaborazione dell'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi (AIOM), nell'ambito della convenzione in essere, in particolare per la definizione delle parti più tecniche afferenti agli indicatori per valutare ogni singolo criterio;
CONSIDERATO che le attuali autorizzazioni rilasciate alle imprese portuali e finalizzate all'esercizio di operazioni e servizi portuali sono in scadenza (entro il termine massimo del 31.12.2022), come da Decreto del Direttore del Servizio Portualità nr. 4458 del 29.10.2021 ("Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali rilasciabili a Porto Nogaro per l'anno 2022, determinazioni sulle autorizzazioni vigenti e sulle nuove domande di autorizzazione"), così come hanno la medesima scadenza le concessioni per l'utilizzo delle aree di proprietà del CoSEF interne al porto e che quindi è necessario predisporre tutti gli atti propedeutici alla nuova assegnazione delle stesse;
RITENUTO dunque di determinazione dei criteri di valutazione e comparazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni/servizi portuali e di concessioni di aree e banchine presso il porto di Porto Nogaro;
VISTI e applicati:
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt. 17,19 e 21;
- l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 - come sostituito con deliberazione n. 1133 del 24 luglio 2020 e modificato, da ultimo, con deliberazione 6 giugno 2022, n. 797 - relativo all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 865 del 12 giugno 2020 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio al dott. Marco Padrini a far data dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

1. È dato atto che le attuali autorizzazioni rilasciate alle imprese portuali e finalizzate all'esercizio di operazioni e servizi portuali sono in scadenza (entro il termine massimo del 31.12.2022), come da Decreto del Direttore del Servizio Portualità nr. 4458 del 29.10.2021 ("Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali rilasciabili a Porto Nogaro per l'anno 2022, determinazioni sulle autorizzazioni vigenti e sulle nuove domande di autorizzazione"), così come hanno la medesima scadenza le concessioni per l'utilizzo delle aree di proprietà del CoSEF interne al porto.
2. Sono approvati i "Criteri di valutazione e comparazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni/servizi portuali e di concessioni di aree e banchine presso il porto di Porto Nogaro" di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, che saranno utilizzati per le assegnazioni delle autorizzazioni/concessioni presso Porto Nogaro.
3. La modulistica, obbligatoria per la presentazione delle istanze, viene resa disponibile sul sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (Sezione Porti regionali) all'indirizzo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA6/#id3 e su quello del CoSEF all'indirizzo https://www.cosef.fvg.it/, oppure potrà essere richiesta direttamente ai competenti Uffici regionali o del Consorzio.
4. Si dispone la pubblicazione del presente decreto e dei relativi allegati come segue:
   a) sul sito Internet istituzionale della Regione - sezione "Porti regionali";
   b) sul sito internet del Consorzio di sviluppo economico del Friuli;
   c) all'Albo digitale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, per almeno 40 giorni;
   d) nel BUR, Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
   e) all'Albo pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro, per almeno 40 giorni;
   f) sul sito Internet istituzionale della Regione - sezione "Bandi e Avvisi", per almeno 40 giorni;
   g) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trieste, 20 settembre 2022

PADRINI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI COMPARAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE presso Porto Nogaro

TABELLA 1 – CRITERI, PARAMETRI, PESI E PUNTEGGI per la valutazione

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr	CRITERIO	Nr.	SOTTO-CRITERIO	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Modalità di attribuzione della valutazione (scala da 0 a 10)	PESO del criterio/ sotto-criterio	VALUTAZIONE (da 0 a 10)	PUNTEGGIO (prodotto delle 2 colonne precedenti)
1	**Grado di coerenza con il Piano Operativo Triennale (POT)**				Peso del criterio	150		
		1.1	Garanzia dell'utilizzo efficiente della totalità delle aree fruibili dell'ambito portuale da parte del concessionario terminalista	Si valuta se per lo svolgimento delle attività indicate nel programma operativo il terminalista contribuisce ad assicurare l'effettivo ed efficiente utilizzo dell'intera superficie portuale disponibile all'assentimento in concessione (da valutarsi con riferimento ai m² di superficie richiesti in concessione in rapporto ai m² totali disponibili per l'utilizzo in concessione):	*(vedasi il punto I della Tabella 2)*	100		
				a) Il concessionario terminalista non richiede il 100% della superficie disponibile, e la rimanente percentuale resta inutilizzata	Valutazione: da 0 a 5			
				b) Il concessionario terminalista non richiede il 100% della superficie disponibile, ma la rimanente percentuale è richiesta da altro terminalista	Valutazione: 6-9			
				c) Il concessionario terminalista richiede il 100% della superficie disponibile	Valutazione: 10			
		1.2	Coerenza della durata della concessione richiesta dall'operatore con gli investimenti previsti nel programma operativo	Verifica che la durata della concessione indicata dall'operatore (quando sia superiore ai 4 anni) sia ragionevolmente commisurata al periodo di ammortamento degli investimenti previsti dal programma operativo	Valutazione da 0 a 10	50		
2	**Migliore garanzia di individuazione dell'ottimale destinazione d'utilizzo delle aree e delle banchine in coerenza con gli obiettivi del Piano di attività che si intendono perseguire**				Peso del criterio	310		
		2.1	Esperienza pregressa maturata dall'operatore portuale, nel settore delle operazioni e dei servizi portuali con particolare attenzione per le esperienze maturate in gestione di terminal simili a Porto Nogaro	1 punto per ogni anno di esperienza maturato nell'ambito di porti <u>marittimi</u>, con quantità di traffici almeno pari a quelli attuali di Porto Nogaro 2 punti per ogni anno di esperienza maturato nell'ambito di porti <u>fluviali</u>, con quantità di traffici almeno pari a quelli attuali di Porto Nogaro	Valutazione da 0 a 10 (il punteggio massimo per le esperienze complessive in ambiti marittimi/fluviali non può essere superiore a 10 punti totali)	30		
		2.2	Capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto, tenuto conto dei principali traffici consolidati nello scalo portuale	-contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata fino a 2 anni -contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata superiore a anni 2 e fino a 4 anni -contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata superiore ai 4 anni	Valutazione: da 0 a 4 Valutazione: da 5 a 7 Valutazione: da 8 a 10	30		
		2.3	Ampliamento delle tipologie merceologiche trattate rispetto all'assetto attuale, anche rivolte alla specializzazione dei traffici in ragione dei limiti fisiologici di pescaggio del porto	Numero di nuove tipologie di merci movimentate non ancora presenti a Porto Nogaro da 1 a 3	Valutazione da 1 a 6	40		
				Numero di nuove tipologie di merci movimentate non ancora presenti a Porto Nogaro maggiore di 3	Valutazione da 7 a 10			
		2.4	Livello dei traffici programmati nel Piano di attività (per il periodo di durata della autorizzazione /concessione), rispetto alle previsioni del POT (pag.178)	Tasso di crescita dei traffici (CAGR) pari o minore a 1,5 %	Valutazione 0-2	100		
				Tasso di crescita dei traffici (CAGR) superiore a 1,5% fino a 3,5%	Valutazione da 3 a 8			
				Tasso di crescita dei traffici (CAGR) superiore a 3,5 %	Valutazione da 9 a 10			
		2.5	Competitività delle tariffe che saranno applicate ai clienti dagli operatori per le operazioni e i servizi portuali	La valutazione della competitività delle tariffe verrà operata mediante confronto con le tariffe attualmente applicate a Porto Nogaro all'utenza portuale, In particolare verranno effettuate, per quanto possibile, le medie delle tariffe per: a) le 4 categorie merceologiche (merci varie in colli; semilavorati; rinfuse; impiantistica) b) le 2 operazioni del ciclo operativo: - sbarco da fondo stiva e ricarico su mezzi di trasporto - scarico da mezzo di trasporto e imbarco a fondo stiva		20		
				1) se tariffe uguali alle Tariffe attuali	valutazione 2 punti			
				2) se tariffe minori rispetto alle Tariffe attuali del 1-5%	valutazione da 3 a 8 punti			
				3) se tariffe minori rispetto alle Tariffe attuali del 5,1-10%	valutazione da 9 a 10 punti			
		2.6	Modalità di gestione dei servizi di interesse generale proposta	Viene valutato il numero di servizi di interesse generale proposti in gestione da parte del concessionario e modalità di gestione, nell'ambito del rapporto concessorio	Valutazione da 0 a 10	50		

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr	CRITERIO	Nr.	SOTTO-CRITERIO	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**Modalità di attribuzione della valutazione** (scala da 0 a 10)	**PESO** del criterio/ sotto-criterio	**VALUTAZIONE** (da 0 a 10)	**PUNTEGGIO** (prodotto delle 2 colonne precedenti)
		2.7	Livello di utilizzo della banchina portuale. Vengono valutati i punti percentuali di miglioramento dell'utilizzo della banchina, rispetto all'attuale livello percentuale di utilizzo della stessa descritto nel POT (Parte II, paragrafo 2.2, pag. 55-59 del POT). Viene valutato l'incremento in punti percentuali del tasso medio annuo di utilizzo della banchina, che attualmente risulta essere intorno al 48% (considerando il fronte banchina massimamente "operativo", pari a 750 m a fronte di una estensione totale di circa 860 m ed escludendo pertanto i primi 100 m, fra le bitte n. 1 e n. 4).	incremento di punti percentuali da 5 a 10	Valutazione da 1 a 3	40		
				incremento di punti percentuali da 11 a 30	Valutazione da 4 a 8			
				incremento di punti percentuali superiore a 30	Valutazione da 9 a 10			
3	**Articolazione del programma degli investimenti**				Peso del criterio	200		
		3.1	Importo degli investimenti infrastrutturali: viene valutato l'ammontare delle risorse (espresse in media annuale per la durata della concessione) destinate dall'operatore alla realizzazione degli interventi previsti nel 'Programma degli investimenti' (come previsto dall'art.28, c.4, lett d2), del Provvedimento[1]	da 200.000 a 500.000 (euro)	Valutazione da 1 a 4	120		
				da 500.000 a 800.000 (euro)	Valutazione da 5 a 7			
				oltre 801.000 euro	Valutazione da 8 a 10			
		3.2	Tempi di realizzazione delle infrastrutture	Si valuta con preferenza la realizzazione delle infrastrutture nei primi anni della concessione	Valutazione da 0 a 10	40		
		3.3	Impatto degli investimenti proposti sullo sviluppo strategico e sul potenziamento di Porto Nogaro nel medio-lungo periodo	Ai fini della valutazione vengono considerati gli investimenti proposti in almeno uno dei seguenti tre ambiti: • Investimenti operati per l'ottimizzazione del potenziale dei piazzali portuali (pavimentazioni; impianti di trattamento acque da dilavamento dei piazzali, ecc.) • Investimenti operati su infrastruttura ferroviaria e/o nuove opere (rispetto alla sola manutenzione straordinaria) ovvero rivolti al miglioramento dell'accessibilità nautica rispetto allo stato attuale • Recupero di aree dell'ambito portuale di Porto Nogaro esterne alla banchina Margreth	Valutazione da 0 a 10	40		
4	**Adeguata e chiara organizzazione del lavoro in relazione agli obiettivi di traffico e del piano di attività, con adeguata e coerente definizione del piano occupazionale**				Peso del criterio	170		
		4.1	Adeguatezza dell'organico al raggiungimento degli obiettivi di traffico prospettati	Si valuta: a) l'articolazione ed equilibrio della composizione dell'organigramma e del funzionigramma aziendale e quello riferito all'organico stabilmente destinato a Porto Nogaro, anche con riferimento alla proporzione tra livelli dirigenziali, direttivi, operai e impiegati b) l'adeguatezza del personale (comprensivo delle assunzioni programmate), stabilmente destinato a Porto Nogaro, rispetto ai livelli e tipologie di traffico prospettati nel Piano di attività, mediante il 'coefficiente di professionalità' dato dal rapporto tra il numero delle abilitazioni polivalenti e il numero di dipendenti operativi	Valutazione da 0 a 10	30		
		4.2	Incremento organico stabilmente destinato a Porto Nogaro programmato	Aumento di organico programmato durante l'arco di vigenza della concessione tra 5-10%	Valutazione da 1 a 2	25		
				Aumento di organico programmato durante l'arco di vigenza della concessione tra 11-30%	Valutazione da 3 a 6			
				Aumento di organico programmato durante l'arco di vigenza della concessione > 30%	Valutazione da 7 a 10			
		4.3	Formazione tecnica e amministrativa programmata per il personale impiegato nello scalo (esclusa la formazione per la sicurezza)	Media delle ore/anno di formazione offerte a ciascun dipendente > 10 h	Valutazione da 1 a 2	20		
				Media delle ore/anno di formazione offerte a ciascun dipendente > 20 h	Valutazione da 3 a 6			
				Media delle ore/anno di formazione offerte a ciascun dipendente > 40 h	Valutazione da 7 a 10			
		4.4	Percentuale dell'incremento dell'organico destinata all'assunzione di personale femminile, con disabilità (superiore alle quote obbligatorie per legge) o in situazione di disagio attestato	Viene valutata la percentuale di incidenza delle nuove assunzioni previste (per il periodo della concessione), sul totale dell'organico -per percentuale da 1-3 % -per percentuale > 3%	Valutazione 7 punti Valutazione da 8 a 10 punti	10		
		4.5	Adeguatezza del parco mezzi e delle principali attrezzature	-Si valuta che il parco mezzi e attrezzature utilizzati stabilmente presso Porto Nogaro sia coerente agli obiettivi di traffico ed in particolare alle tipologie di merci movimentate e adeguato a sostenere i livelli di traffico prospettati nel piano di attività. A tal fine potrà essere utilizzato anche il 'coefficiente operativo' per 2 categorie di mezzi (mezzi di sollevamento e mezzi di movimentazione orizzontale) dato dal rapporto tra somma delle portate e il numero complessivo dei mezzi per categoria - Si valuta il parco mezzi utilizzato stabilmente presso Porto Nogaro, in termini di minore grado di obsolescenza e minore grado di impatto ambientale (a tal fine si prenderà in considerazione la classificazione ambientale dei mezzi e l'anno di produzione delle principali attrezzature)	Valutazione da 0 a 10	30		

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr	CRITERIO	Nr.	SOTTO-CRITERIO	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**Modalità di attribuzione della valutazione** (scala da 0 a 10)	**PESO** del criterio/ sotto-criterio	**VALUTAZIONE** (da 0 a 10)	**PUNTEGGIO** (prodotto delle 2 colonne precedenti)
		4.6	Potenziamento del parco mezzi e delle attrezzature	Si valuta la sostituzione di mezzi/attrezzature o nuova acquisizione come previsto nel programma di potenziamento (con riferimento ai mezzi destinati a Porto Nogaro), anche con riferimento all'impatto ambientale: -investimenti dal 10% al 30% del valore dei beni mobili attuali -investimenti dal 31% al 50% del valore dei beni mobili attuali -investimenti oltre il 50% del valore dei beni mobili attuali Se i nuovi mezzi/attrezzature avranno standard di sostenibilità ambientale riconosciuti, la valutazione sarà aumentata di un ulteriore 25% (arrotondando all'unità)	Valutazione da 1 a 3 Valutazione da 4 a 6 Valutazione da 7 a 8	25		
		4.7	Orari di apertura del terminal per la fruizione di operazioni e servizi portuali	Giorni settimanali di apertura del terminal (e orari): Minimo: 5 giorni su 7 – 8 h al giorno (punteggio: 1) Massimo: 7 giorni su 7 – h 24 (punteggio: 10) Per altre formule intermedie: si opererà un punteggio proporzionale	Valutazione da 0 a 10	30		
5	**Livello di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale**				Peso del criterio	50		
		5.1	Percentuale di traffico operato su ferrovia, rispetto al traffico merci totale	Traffico su ferrovia da 5 a 10% Traffico su ferrovia da 11% a 20% Traffico su ferrovia > 20%	Valutazione da 1 a 4 Valutazione da 5 a 7 Valutazione da 8 a 10	20		
		5.2	Proposte di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale presenti nel Programma operativo	Si valutano nel complesso le innovazioni tecnologiche proposte anche a livello di organizzazione dei servizi e gli accorgimenti che contribuiscono alla sostenibilità ambientale dell'attività esercitata (a titolo esemplificativo): -utilizzo di energie rinnovabili (es. grado di utilizzo della banchina elettrificata, una volta realizzata), forniture energetiche da fonti rinnovabili e/o a basso impatto ambientale -impiego di apprestamenti/sistemi per ridurre la produzione di rifiuti o ottimizzare la gestione e/o il recupero	Valutazione da 0 a 10	30		
6	**Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro**				Peso del criterio	35		
		6.1	Formazione sulla sicurezza eccedente la soglia minima obbligatoria assicurata dall'operatore ai propri dipendenti/collaboratori (percentuale di ore sopra il minimo di legge)	Media delle percentuali di ore aggiuntive offerte ad ogni categoria di lavoratori > 10% Media delle percentuali di ore aggiuntive offerte ad ogni categoria di lavoratori > 30% Media delle percentuali di ore aggiuntive offerte ad ogni categoria di lavoratori > 60%	Valutazione da 1 a 3 Valutazione da 4 a 6 Valutazione da 7 a 10	35		
7	**Certificazioni possedute**				Peso del criterio	30		
		7.1	Presenza di Certificazioni di qualità ambientali	Es. registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 (per EMAS: 6 punti, 4 punti per ogni altra certificazione, fino a un massimo di 10 punti)	Valutazione da 0 a 10	10		
		7.2	Presenza di Certificazioni su salute/sicurezza/benessere sui luoghi di lavoro	Es. ISO 45001, ISO45003 (4 punti per ogni certificazione, fino a un massimo di 10 punti)	Valutazione da 0 a 10	10		
		7.3	Presenza di Certificazioni di qualità possedute su: prodotti, processi, servizi o sistemi di gestione, ecc.	Es. Modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001; UNI EN ISO 9001 (4 punti per ogni certificazione, fino a un massimo di 10 punti)	Valutazione da 0 a 10	10		
8	**Piano di marketing e comunicazione**				Peso del criterio	25		
		8.1	Livello di articolazione del Piano di Marketing e comunicazione per la promozione e attrazione di nuovi traffici strategicità dei suoi obiettivi	Sono valutate la qualità, la continuità, la tipologia e la valenza delle azioni di marketing finalizzate alla promozione delle attività svolte presso Porto Nogaro soprattutto a livello internazionale.	Valutazione da 0 a 10	15		
		8.2	Presenza di una struttura dedicata per l'attività di marketing	Numero di ore/anno di personale interno/esterno dedicato ad attività di marketing a favore delle attività portuali	Valutazione da 0 a 10	10		
9	**Idoneità economico-finanziaria dell'impresa e sostenibilità del Piano economico-finanziario (PEF)**				Peso del criterio	30		
		9.1	Adeguatezza del PEF	Viene valutato il livello di articolazione e chiarezza del PEF asseverato	Valutazione da 0 a 10	20		
		9.2	Valutazione delle migliorie offerte sul valore dei canoni autorizzatori/concessori	Viene valutato il caso che l'impresa richieda una riduzione di canone, a fronte di investimenti infrastrutturali proposti, che sia inferiore alle riduzioni prevista dalle norme regolatorie regionali oppure che la stessa impresa offra un canone concessorio superiore rispetto a quello previsto dalle medesime norme	Valutazione da 0 a 10	10		
TOTALI						1.000		

[1] Il provvedimento è il decreto del Direttore centrale Infrastrutture e territorio recante "«Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell'ambito portuale di Porto Nogaro»

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

co›sef CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

TABELLA 2 – DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI, di cui alla Tabella 1

A	Il modello di valutazione si struttura in 9 criteri, ciascuno dei quali viene poi declinato in sotto-criteri.
B	Ad ogni **criterio** (*colonna 2*) viene assegnato un **peso** predeterminato (*colonna 7*), che ne rappresenta l'importanza ai fini della valutazione complessiva della domanda di autorizzazione/concessione e del correlato Programma operativo. Tali sotto-criteri sono individuati, tenuto conto degli indirizzi adottati dall'Autorità concedente, e sono tesi ad assicurare, da parte degli operatori, una più proficua utilizzazione del bene e un esercizio dell'autorizzazione/concessione corrispondente al più rilevante interesse pubblico. La somma dei pesi di tutti i criteri corrisponde a 1.000.
C	Anche ad ogni **sotto-criterio** (*colonna 4*) viene attribuito un **peso** (*colonna 7*). La somma dei pesi dei sotto-criteri corrisponde al peso del criterio corrispondente. Conseguentemente la somma dei pesi di tutti i sotto-criteri corrisponde a 1.000.
D	Per ogni sotto-criterio viene fornita una descrizione del **parametro** di valutazione (*colonna 5*) che si intende utilizzare per valutarlo.
E	Vengono indicate le **modalità di attribuzione della valutazione** (*colonna 6*) in corrispondenza di ogni parametro.
F	Al momento della valutazione verrà quindi attribuito, da parte dei valutatori, una **valutazione** (*colonna 8*) ad ogni sotto-criterio. La valutazione sarà da 0 a 10 (salvo il sotto-criterio 1.1 per il quale è stabilita una valutazione predeterminata). Laddove la valutazione da attribuire non sia già prestabilita puntualmente, si effettuerà una valutazione da 0 a 10 utilizzando la Tabella 3 sotto riportata, che descrive il significato delle valutazioni da 0 a 10. Nel caso di più valutatori, la valutazione da assegnare al parametro risulterà dalla media aritmetica delle valutazioni espresse dai singoli valutatori
G	Il **punteggio** (*colonna 9*), relativo ad ogni sotto-criterio sarà dato dal prodotto della valutazione assegnata al sotto-criterio (*colonna 8*) per il relativo peso (*colonna 7*). In tal modo si può effettuare la necessaria ponderazione in base all'importanza attribuita dall'Autorità concedente al sotto-criterio.
H	Il punteggio totale assegnato ad ogni istanza, sarà pari alla somma dei punteggi dei singoli sotto-criteri. Risulterà assegnatario della autorizzazione/concessione l'operatore che avrà conseguito il **punteggio più elevato** (salvo quanto previsto alla lettera L).
I	Si precisa che, considerato che per esigenze di efficace ed efficiente utilizzo dell'area portuale di Porto Nogaro è preferibile l'affidamento dell'intera superficie disponibile ad un unico operatore terminalista, come anche ampiamente evidenziato nel POT, con il sotto-criterio n. 1.1. si intende assicurare che, tanto nel caso di un unico operatore terminalista quanto nell'ipotesi in cui s'insedino due operatori, sia affidato in concessione il porto nella sua totalità, evitando che alcune aree possano rimanere inutilizzate.
L	Verrà eseguita anche una valutazione di **congruità** di ogni istanza, che risulterà soddisfatta al verificarsi contemporaneamente delle seguenti condizioni: 1) il punteggio complessivamente raggiunto in esito alla valutazione dovrà essere pari ad **almeno 6.000 punti** 2) ciascuno dei **sotto-criteri nr. 1.1 -1.2 -2.4 - 4.1. -4.5 - 9.1**. dovrà avere ottenuto una valutazione **maggiore o uguale a 6** Se non verrà raggiunta la soglia minima di congruità, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di non rilasciare la autorizzazione/concessione all'operatore istante
M	Qualora più imprese concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo, verrà preferita l'impresa che ha conseguito un punteggio superiore nei seguenti sotto-criteri, secondo l'ordine di priorità sotto indicato: 1) incremento occupazionale programmato 2) possesso delle certificazioni di qualità in materia di sicurezza e tutela ambientale 3) tariffe per operazioni e servizi portuali più convenienti praticate agli utenti, confrontate per servizi analoghi 4) più alta valutazione nel sotto-criterio 9.2 (migliorie al canone)

TABELLA 3 – DESCRIZIONE delle VALUTAZIONI

Giudizio	VALUTAZIONE	Valutazione sintetica	
Ottimo	10	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse dell'Autorità concedente rispetto alle finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato completo, chiaro ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	9	Contenuti molto significativi e di grande interesse dell'Autorità concedente rispetto alle finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato completo e chiaro, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato
Buono	8	Contenuti significativi e di interesse dell'Autorità concedente rispetto alle finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato completo e chiaro, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	7	Contenuti di interesse dell'Autorità concedente rispetto alle finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato completo ed adeguato a descrivere la proposta.
Sufficiente	6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato adeguato a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato incompleto e poco chiaro.
Insufficiente	4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato inadeguato.
Molto limitato	3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato inadeguato e incompleto.
Minimo	2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto finalità del Programma operativo ed al parametro da valutare.	Elaborato gravemente inadeguato ed incompleto.
Appena valutabile	1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto finalità del Programma operativo ed al paramento da valutare.	Elaborato gravemente incompleto e totalmente inadeguato.
Non trattabile/non valutabile	0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.	

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA